

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile ⁽¹⁾** 1
- Dichiarazione interistituzionale** 22
- ★ **Regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) ⁽¹⁾** 23
- ★ **Regolamento (Euratom) n. 2322/2002 del Consiglio del 5 novembre 2002 relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università nell'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (2002-2006)** 35
- ★ **Direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità** 45

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2320/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002

che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

viste le conclusioni del Consiglio «Trasporti» del 16 ottobre 2001, in particolare il paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 15 novembre 2002,

considerando quanto segue:

- (1) Gli attentati criminali commessi a New York e Washington l'11 settembre 2001 indicano che il terrorismo rappresenta una delle più gravi minacce per gli ideali di democrazia e libertà e per i valori della pace, che sono il fondamento stesso dell'Unione europea.
- (2) Nel settore dell'aviazione civile occorre garantire costantemente la protezione dei cittadini nella Comunità europea prevenendo gli atti di interferenza illecita.
- (3) Ferme restando le norme degli Stati membri relative alla sicurezza nazionale e alle misure da adottarsi sulla base del Titolo VI del trattato sull'Unione europea, tale obiettivo dovrebbe essere conseguito mediante l'adozione di utili disposizioni nel settore della politica del trasporto aereo che istituiscano norme fondamentali comuni, basate sulle attuali raccomandazioni della conferenza europea per l'aviazione civile (CEAC), Documento 30. È opportuno delegare alla Commissione i poteri esecutivi per adottare le relative misure di attuazione dettagliate. Per prevenire atti illeciti, alcune di tali misure di attuazione dovrebbero restare segrete e non essere pubblicate.
- (4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (5) I vari tipi di attività esercitate nel settore dell'aviazione civile non sono necessariamente soggetti allo stesso tipo di minaccia. È pertanto necessario che le misure di attuazione dettagliate siano debitamente adeguate alle speciali circostanze di ciascuna attività e alla sensibilità di alcune misure.
- (6) Nei piccoli aeroporti l'applicazione di norme fondamentali comuni potrebbe essere sproporzionata, oppure la loro attuazione potrebbe rivelarsi impossibile per motivi pratici oggettivi. In tal caso alle competenti autorità degli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di applicare misure alternative che garantiscano un adeguato livello di protezione. La Commissione dovrebbe esaminare se tali misure sono giustificate da motivi pratici oggettivi e se forniscono un adeguato livello di protezione.
- (7) La convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (convenzione di Chicago) detta le norme minime atte a garantire la sicurezza dell'aviazione civile.
- (8) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, ogni Stato membro dovrebbe adottare un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, nonché un relativo programma per il controllo della qualità e un programma di formazione.
- (9) In considerazione della varietà delle parti che intervengono nell'attuazione delle misure di sicurezza a livello nazionale, è necessario che ciascuno Stato membro designi un'unica autorità competente responsabile del coordinamento e del controllo dell'attuazione dei programmi per la sicurezza aerea.
- (10) Agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di applicare misure più severe.

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 221.

⁽²⁾ GU C 48 del 21.2.2002, pag. 70.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 28 gennaio 2002 (GU C 113 E del 14.5.2002, pag. 17) e decisione del Parlamento europeo del 14 maggio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 5 dicembre 2002 e decisione del Consiglio del 9 dicembre 2002.

- (11) Il controllo delle misure di sicurezza richiede l'istituzione, a livello nazionale, di adeguati sistemi di controllo della qualità e l'organizzazione di ispezioni sotto la supervisione della Commissione, allo scopo di verificare l'efficacia di ciascun sistema nazionale.
- (12) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (13) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione congiunta dei Ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra, accordi che devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.
- (14) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, e precisamente l'istituzione e l'applicazione di utili disposizioni nel settore della politica del trasporto aereo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della dimensione europea del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita alle norme fondamentali comuni necessarie per raggiungere tali obiettivi di sicurezza aerea e non va al di là di quanto necessario a tal fine, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1. Obiettivo principale del presente regolamento è istituire e attuare utili misure comunitarie al fine di prevenire atti di interferenza illecita nell'aviazione civile.
2. L'ulteriore obiettivo del regolamento è fornire la base per l'interpretazione uniforme delle disposizioni pertinenti della convenzione di Chicago, in particolare l'annesso n. 17.
3. Gli strumenti per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono:
 - a) la definizione di norme fondamentali comuni sulle misure di sicurezza aerea;
 - b) l'istituzione di meccanismi adeguati per controllare l'applicazione delle norme.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento i seguenti termini sono così definiti:

- 1) «aeroporto», qualsiasi area situata in uno Stato membro aperta a operazioni di trasporto aereo commerciale;
- 2) «convenzione di Chicago», la convenzione sull'aviazione civile internazionale e i suoi annessi, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
- 3) «sicurezza aerea», la combinazione di misure e risorse umane e materiali finalizzate alla salvaguardia dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Le misure istituite dal presente regolamento si applicano a tutti gli aeroporti situati nei territori degli Stati membri cui si applica il trattato.
2. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla disputa relativa alla sovranità sul territorio nel quale detto aeroporto è situato.
3. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi di cui alla dichiarazione congiunta resa dai Ministri degli affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I Governi della Spagna e del Regno Unito comunicano al Consiglio tale data.

Articolo 4

Norme comuni

1. Le norme fondamentali comuni relative alle misure di sicurezza aerea sono basate sulle raccomandazioni figuranti attualmente nel documento 30 della conferenza europea per l'aviazione civile (CEAC) e sono riportate nell'allegato.
2. Le misure necessarie per l'attuazione e per l'adeguamento tecnico di tali norme fondamentali comuni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, tenendo nella debita considerazione i diversi tipi di operazioni e la sensibilità delle misure relative a:
 - a) criteri di rendimento e prove di accettazione delle apparecchiature;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.11.1999, pag. 23.

- b) procedure particolareggiate contenenti informazioni sensibili;
- c) criteri particolareggiati di esenzione dalle misure di sicurezza.

3. La competente autorità di uno Stato membro può, sulla base di una valutazione del rischio locale, e ove l'applicazione delle misure di sicurezza specificate nell'allegato del presente regolamento possa essere sproporzionata, oppure quando dette misure non possano essere attuate a causa di motivi pratici oggettivi, adottare misure nazionali di sicurezza per fornire un adeguato livello di protezione negli aeroporti:

- a) con una media annuale di due voli commerciali al giorno; oppure
- b) soltanto con voli dell'aviazione generale; oppure
- c) con un'attività commerciale limitata ad aeromobili di peso massimo al decollo (Maximum Take off Weight-MTOW) inferiore a 10 t o con un numero di posti inferiore a 20,

tenuto conto delle specificità di tali piccoli aeroporti.

Lo Stato membro interessato comunica dette misure alla Commissione.

4. La Commissione esamina se le misure adottate da uno Stato membro ai sensi del paragrafo 3 sono giustificate da motivi pratici oggettivi e se offrono un adeguato livello di protezione. Se le misure non rispettano tali criteri, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3; in tal caso lo Stato membro revoca dette misure o le adegua.

Articolo 5

Programmi nazionali per la sicurezza dell'aviazione civile

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro adotta un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, inteso a garantire l'applicazione delle norme comuni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 alla data specificata in dette misure.

2. Fermo restando che in uno Stato membro uno o più organismi o enti possono occuparsi della sicurezza aerea, ciascuno Stato membro designa un'autorità competente responsa-

bile del coordinamento e del controllo dell'attuazione del suo programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro incarica l'autorità competente da esso designata di assicurare lo sviluppo e l'attuazione di un programma nazionale per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile, onde garantire l'efficacia del suo programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile.

4. Ciascuno Stato membro garantisce che i suoi aeroporti e vettori aerei che forniscono un servizio a partire dallo Stato in questione istituiscano, attuino e mantengano programmi per la sicurezza degli aeroporti e dei vettori aerei idonei a soddisfare i requisiti del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile. Tali programmi sono sottoposti per approvazione all'autorità competente e da essa controllati.

5. Ciascuno Stato membro chiede all'autorità competente di assicurare lo sviluppo e l'attuazione di un programma nazionale di formazione alla sicurezza dell'aviazione civile.

Articolo 6

Misure più severe

Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare, nel rispetto del diritto comunitario, misure più severe di quelle disposte dal presente regolamento. Non appena possibile dopo l'applicazione delle stesse, gli Stati membri comunicano alla Commissione la natura di tali misure.

Articolo 7

Controllo dell'applicazione

1. Le specifiche relative al programma nazionale per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile che deve essere attuato dagli Stati membri sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tale programma si fonda sulle migliori pratiche e consente la pronta individuazione e correzione delle carenze riscontrate. Ogni programma prevede che tutti gli aeroporti situati nello Stato membro interessato siano regolarmente soggetti a controllo sotto la responsabilità dell'autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Tali controlli impiegano una metodologia comune e sono effettuati da ispettori qualificati in base a criteri comuni.

2. A decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell'articolo 12, la Commissione, in cooperazione con l'autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, effettua ispezioni, incluse ispezioni su un idoneo campione di aeroporti, per controllare l'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento. Tali ispezioni tengono conto delle informazioni ottenute tramite i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile, in particolare delle relazioni di controllo. Le procedure per lo svolgimento di tali ispezioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

3. I funzionari incaricati dalla Commissione di svolgere ispezioni ai sensi del paragrafo 2 esercitano i loro poteri dietro presentazione di un'autorizzazione scritta che precisi l'oggetto, lo scopo dell'ispezione e la data in cui essa deve iniziare. Le ispezioni negli aeroporti non sono preannunciate. Con sufficiente anticipo prima delle ispezioni in programma, la Commissione informa gli Stati membri interessati di queste ultime.

Lo Stato membro interessato si sottopone a tali ispezioni e provvede affinché anche gli organi e le persone interessati si sottopongano ad esse.

4. Le relazioni di ispezione sono comunicate dalla Commissione allo Stato membro interessato, il quale, nel termine di tre mesi da tale notifica, indica le misure adottate per porre rimedio alle eventuali carenze. La relazione e la risposta dell'autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 2 vengono comunicate al Comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 8

Diffusione delle informazioni

1. Fatto salvo il diritto di accesso del pubblico ai documenti sancito dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾,

a) le misure relative a:

- i) criteri di rendimento e prove di accettazione delle apparecchiature;
- ii) procedure particolareggiate contenenti informazioni sensibili;
- iii) criteri particolareggiati di esenzione dalle misure di sicurezza,

di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

b) le specifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1; e

c) le relazioni di ispezione e le risposte degli Stati membri di cui all'articolo 7, paragrafo 4, sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono unicamente messe a disposizione delle autorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, che le comunicano solo alle parti interessate, in base alle esigenze conoscitive di queste ultime, in conformità delle disposizioni nazionali applicabili in materia di diffusione di informazioni sensibili.

2. Gli Stati membri, per quanto possibile e in conformità delle disposizioni nazionali applicabili, trattano come riservate

le informazioni derivanti dalle relazioni di ispezione e dalle risposte degli Stati membri quando dette informazioni riguardano altri Stati membri.

3. Gli Stati membri o la Commissione consultano lo Stato membro interessato, salvo il caso in cui vi sia la certezza che le relazioni di ispezione o le risposte sono o meno divulgate.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 6 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Paesi terzi

Senza pregiudizio delle responsabilità degli Stati membri per quanto concerne la valutazione del rischio e la clausola di sicurezza degli accordi sull'aviazione civile, la Commissione, assistita dal Comitato per la sicurezza, dovrebbe prendere in considerazione, congiuntamente all'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e alla CEAC, la possibilità di mettere a punto un meccanismo per valutare se i voli in provenienza da aeroporti di paesi terzi soddisfano i requisiti essenziali in materia di sicurezza.

Articolo 11

Pubblicazione delle informazioni

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001, la Commissione pubblica ogni anno una relazione sull'attuazione del presente regolamento e sulla situazione della sicurezza aerea nella Comunità, utilizzando, per le sue conclusioni, le relazioni di ispezione.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

*Articolo 12***Sanzioni**

Le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle*

Comunità europee, ad eccezione delle seguenti disposizioni dell'allegato:

- Controllo del bagaglio da stiva (punto 5.2)
- Merci, corriere espresso e colli espressi (punto 6)
- Posta (punto 7),

che entrano in vigore il 31 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

ALLEGATO

1. DEFINIZIONI

- 1) «Bagaglio da stiva accompagnato»: il bagaglio accettato per il trasporto nella stiva dell'aeromobile sul quale è imbarcato il passeggero che ha registrato detto bagaglio.
- 2) «Area lato volo»: l'area di manovra di un aeroporto, i terreni e gli edifici adiacenti, o parti di essi.
- 3) «Controllo di sicurezza dell'aeromobile»: l'ispezione dell'interno dell'aeromobile nelle zone cui i passeggeri possono aver avuto accesso e l'ispezione della stiva per scoprire articoli vietati.
- 4) «Ispezione di sicurezza dell'aeromobile»: l'ispezione accurata dell'interno e dell'esterno dell'aeromobile per scoprire articoli vietati.
- 5) «Controllo dei precedenti personali»: il controllo dell'identità di una persona e delle sue esperienze precedenti, compresi eventuali precedenti penali, effettuato nell'ambito della valutazione dell'idoneità di una persona ad accedere liberamente alle aree sterili.
- 6) «Bagaglio a mano»: il bagaglio destinato ad essere trasportato nella cabina dell'aeromobile.
- 7) «Volo commerciale»: il volo, o l'attività di volo, di linea o non di linea dato a noleggio al pubblico o a gruppi privati a titolo oneroso.
- 8) «Co-Mat»: abbreviazione di «materiale del vettore aereo», spedito all'interno della rete di scali di quest'ultimo.
- 9) «Co-Mail»: abbreviazione di «posta del vettore aereo», spedito all'interno della rete di scali di quest'ultimo.
- 10) «Controlli a campione continui»: i controlli effettuati durante l'intero periodo di attività su un campione scelto a caso.
- 11) «Aviazione generale»: l'attività di volo di linea o non di linea non offerta o messa a disposizione del pubblico.
- 12) «EDS» (Explosive Detection System — apparecchiatura di rivelazione di esplosivi): l'apparecchiatura o la combinazione di diverse tecnologie in grado di rilevare, e di indicare mediante un allarme, la presenza di materiale esplosivo in un bagaglio, indipendentemente dal materiale di cui il bagaglio stesso è composto.
- 13) «EDDS» (Explosive Device Detection System — apparecchiatura di rivelazione di ordigni esplodenti): l'apparecchiatura o la combinazione di diverse tecnologie in grado di rilevare, e di indicare mediante un allarme, la presenza di un ordigno esplodente in un bagaglio, rivelando uno o più componenti di tale ordigno, indipendentemente dal materiale di cui il bagaglio è composto.
- 14) «Bagaglio da stiva»: bagaglio destinato ad essere trasportato nella stiva dell'aeromobile.
- 15) «Mittente conosciuto»:
 - a) per merci: il mittente di un bene da trasportare per via aerea per proprio conto, che intrattiene rapporti commerciali abituali con un agente regolamentato o un vettore aereo conformemente ai criteri stabiliti dal presente allegato;
 - b) per posta: il mittente di posta da trasportare per via aerea per proprio conto, che intrattiene rapporti commerciali abituali con un'autorità o amministrazione postale regolamentata.
- 16) «Area lato città»: l'area di un aeroporto che non è lato volo e comprende tutte le aree pubbliche.
- 17) «Posta»: le spedizioni di corrispondenza e di altri oggetti consegnati dalle amministrazioni postali e a queste destinate. Un'autorità o amministrazione postale è definita dagli Stati membri.
- 18) «Articolo vietato»: oggetto che può essere utilizzato per commettere un atto di interferenza illecita e che non è stato debitamente dichiarato e assoggettato alle leggi e ai regolamenti vigenti. Un elenco indicativo degli articoli vietati figura nell'appendice.

- 19) «PEDS» (Primary Explosive Detection System — apparecchiatura primaria di rivelazione di esplosivi): l'apparecchiatura o la combinazione di diverse tecnologie in grado di rilevare, e di indicare mediante un allarme, la presenza di materiale esplosivo in un bagaglio, indipendentemente dal materiale di cui il bagaglio stesso è composto.
- 20) «Agente regolamentato»: un agente o spedizioniere o altro soggetto che intrattiene rapporti commerciali con un operatore ed effettua controlli di sicurezza riconosciuti o richiesti dalla competente autorità sulle merci trasportate, il corriere espresso e i colli espressi o la posta.
- 21) «Area sterile»: l'area lato volo di un aeroporto, il cui accesso è controllato per garantire la sicurezza dell'aviazione civile. Tale area comprende, di norma, anche tutte le aree di partenza passeggeri tra le postazioni di controllo di sicurezza e l'aeromobile, le rampe, le aree di trattamento bagagli, i magazzini merci, i centri postali e i locali dell'area lato volo per le pulizie e il vettovagliamento degli aeromobili.
- 22) «Controlli di sicurezza»: sistemi che consentono di impedire l'introduzione di articoli vietati.
- 23) «Controllo»: l'applicazione di strumenti tecnici o di altro tipo destinati a identificare e/o rilevare articoli vietati.
- 24) «Bagaglio da stiva non accompagnato»: il bagaglio accettato per il trasporto nella stiva dell'aeromobile sul quale non è imbarcato il passeggero che ha registrato detto bagaglio.
- 25) «Terminale»: l'edificio principale o il gruppo di edifici in cui sono effettuati la registrazione dei passeggeri commerciali e delle merci e l'imbarco dell'aeromobile.
- 26) «TIP»: apparato a raggi X per la proiezione dell'immagine di articoli pericolosi (TIP — Threat Image Projection); è un software che può essere installato su alcuni dispositivi a raggi x. Questo programma proietta le immagini virtuali di articoli pericolosi (ad es. pistole, coltelli, ordigni esplodenti rudimentali) sull'immagine a raggi x del bagaglio esaminato, fornendo all'operatore del dispositivo a raggi x un riscontro immediato sulla sua abilità a riconoscere tali immagini.
- 27) «Trace Detection Equipment (rivelatore di tracce)»: il sistema tecnologico o la combinazione di diverse tecnologie in grado di rilevare piccolissime quantità (1 nanogrammo) di materiale esplosivo, e quindi di indicarne mediante un allarme la presenza in un bagaglio o in altri articoli sottoposti ad analisi.

2. SICUREZZA DEGLI AEROPORTI

2.1. Requisiti per la progettazione degli aeroporti

Nella progettazione o nella configurazione degli aeroporti, dei terminali passeggeri e merci e degli altri edifici che hanno accesso diretto all'area lato volo si devono osservare i requisiti essenziali concernenti:

- a) i controlli di sicurezza effettuati su passeggeri, bagagli, merci, corriere espresso, colli espressi, posta e provviste per il vettovagliamento e altre forniture di bordo;
- b) la protezione e il controllo dell'accesso all'area lato volo, alle aree sterili e ad altre zone e strutture sensibili dell'aeroporto;
- c) l'utilizzo efficace delle apparecchiature per la sicurezza.

2.1.1. Barriere tra il lato aria e il lato terra

Negli aeroporti devono essere interposte barriere tra l'area lato volo e l'area lato città.

2.1.2. Aree sterili

In ogni aeroporto sono predisposte aree sterili.

2.2. Controllo dell'accesso

2.2.1. Aree sterili e altre aree lato volo

- i) L'accesso alle aree sterili e alle altre aree lato volo deve essere controllato in continuazione, in modo che nessuna persona sprovvista di autorizzazione possa accedervi e che nelle aree sterili o negli aeromobili non possano essere introdotti articoli vietati.

- ii) Tutto il personale che deve accedere alle aree sterili deve essere sottoposto ad un controllo dei precedenti personali che risalga di almeno 5 anni. Il controllo deve essere ripetuto a intervalli regolari non superiori a 5 anni.
- iii) Tutto il personale che deve accedere alle aree sterili deve inoltre ricevere una formazione regolare in materia di sicurezza aerea (cfr. punto 12.3), inclusi i rischi per la sicurezza aerea, e deve essere incaricato di riferire all'autorità competente in merito a qualsiasi incidente che possa costituire una minaccia per la sicurezza aerea.
- iv) Devono essere rilasciati tesserini di riconoscimento aeroportuali a tutte le persone che lavorano nell'aeroporto o che vi si recano frequentemente (compresi i dipendenti dell'aeroporto e dei vettori aerei e i dipendenti di altre organizzazioni). Il tesserino di riconoscimento aeroportuale è munito del nome e di una fotografia del titolare. La validità del tesserino è limitata nel tempo. L'autorità competente determina quando deve essere rilasciato un tesserino di riconoscimento aeroportuale permanente a visitatori abituali.
- v) Il tesserino di riconoscimento aeroportuale deve essere portato in permanenza in modo visibile durante il servizio.
- vi) I veicoli che devono essere utilizzati nell'area lato volo devono rimanere in tale area nella misura del possibile.
- vii) Per i veicoli che devono spostarsi tra l'area lato città e l'area lato volo deve essere rilasciato un lasciapassare specifico del veicolo che deve essere apposto in un punto facilmente visibile. Altri veicoli che devono accedere all'area lato volo vengono ammessi solo dopo essere stati sottoposti ad ispezione e aver ottenuto un lasciapassare temporaneo. Deroghe a queste disposizioni sono ammesse per i veicoli in servizio di emergenza.
- viii) I tesserini di riconoscimento aeroportuali e i lasciapassare per i veicoli devono essere controllati a tutti i punti di controllo dell'area lato volo e delle aree sterili.

2.2.2. Terminali

Deve essere garantita una sorveglianza in tutte le aree dei terminali accessibili al pubblico. I terminali devono essere pattugliati e il personale di sicurezza deve sorvegliare i passeggeri e le altre persone.

2.2.3. Altre aree pubbliche

Devono essere apprestati i mezzi per controllare l'accesso alle aree pubbliche situate in vicinanza delle aree di manovra degli aeromobili (terrazze panoramiche, alberghi aeroportuali e parcheggi per autovetture). Altre aree pubbliche da sorvegliare sono, fra l'altro, le seguenti: strutture che sono situate sempre nell'area lato città e che includono il parcheggio clienti e altre aree pubbliche di parcheggio, le vie d'accesso ai terminali e le vie di pubblico accesso, autonoleggi, aree di sosta riservate ai taxi e al trasporto terrestre e strutture alberghiere della zona aeroportuale.

Devono anche essere prese disposizioni per garantire che questi spazi pubblici possano essere chiusi con breve preavviso in caso di minaccia. Il personale di sicurezza deve pattugliare queste aree quando sono aperte al pubblico.

2.3. Controllo del personale, degli oggetti trasportati e dei veicoli

- a) Tutto il personale, compreso l'equipaggio di volo, unitamente a oggetti trasportati, deve essere sottoposto a controllo prima di essere autorizzato ad accedere alle aree sterili. Qualora ciò non sia fattibile, le persone e gli oggetti trasportati devono essere sottoposti a appropriati controlli a campione continui, con una frequenza indicata nelle valutazioni dei rischi effettuate dall'autorità competente di ciascuno Stato membro; il controllo a campione deve essere esteso a tutti gli oggetti introdotti negli aeromobili da qualsiasi fornitore di servizi, tra cui servizi di pulizia, articoli in esenzione doganale e altri servizi che hanno accesso all'aeromobile.

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, tutto il personale, compreso l'equipaggio di volo, unitamente a oggetti trasportati, deve essere sottoposto a controllo prima di essere autorizzato ad accedere alle parti critiche delle aree sterili, quali individuate dall'autorità competente di ciascuno Stato membro.

Entro il 1° luglio 2004 la Commissione adotta appropriate misure di attuazione in vista di una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento. Dette misure sono pienamente applicabili al più tardi cinque anni dopo la loro adozione da parte della Commissione, senza pregiudizio dell'articolo 6 del presente regolamento.

La procedura di controllo deve garantire che non siano trasportati articoli vietati e il metodo è lo stesso che si applica al controllo dei passeggeri e del bagaglio a mano.

- b) I veicoli e le forniture introdotti nell'area lato volo o in altre aree sterili sono controllati a campione.

2.4. Sicurezza fisica e pattuglie

- a) I piazzali e le altre aree di sosta devono essere provvisti di una illuminazione adeguata; l'illuminazione deve coprire in particolare le aree vulnerabili dell'aeroporto.
- b) Le aree tecniche e di manutenzione devono essere protette da recinzioni, agenti di sicurezza e pattuglie; l'accesso a queste aree deve essere controllato mediante i tesserini di riconoscimento aeroportuali e i lascia-passare per i veicoli. Misure analoghe devono essere prese per proteggere il perimetro e le installazioni situate presso l'aeroporto, quali gli impianti di generazione e distribuzione di energia elettrica, gli impianti di navigazione, le torri di controllo e altri edifici adibiti ai servizi di controllo del traffico aereo, gli impianti per il carburante e gli impianti per le comunicazioni. Precauzioni particolari devono essere prese per evitare i tentativi di sabotaggio degli impianti per il carburante e degli impianti di comunicazione.
- c) Le recinzioni perimetrali e le aree adiacenti alle aree sterili, le altre aree lato volo esterne a tali recinzioni, comprese quelle nelle immediate vicinanze della soglia pista e delle vie di rullaggio, devono essere oggetto di sorveglianza mediante pattuglie, televisione a circuito chiuso o altre misure di vigilanza. Devono essere applicate rigorose procedure di contestazione nei confronti delle persone che non portano in modo visibile il tesserino di riconoscimento aeroportuale e delle persone che accedono ad aree per cui non sono autorizzate.
- d) L'accesso all'area lato volo o alle aree sterili attraverso uffici dei locatari aeroportuali, hangar di manutenzione, strutture di trattamento merci, altri edifici e impianti di servizio è limitato al minimo necessario.

3. SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI

3.1. Ispezione e controllo degli aeromobili

- 1) Tutti gli aeromobili devono essere ispezionati nel modo seguente:
- a) gli aeromobili non in servizio sono sottoposti a una «ispezione di sicurezza dell'aeromobile» immediatamente prima o immediatamente dopo il loro trasferimento nell'area sterile per un determinato volo; l'ispezione può non essere effettuata immediatamente prima del trasferimento nell'area sterile, ma in tal caso l'aeromobile è tenuto in condizioni di sicurezza o sorvegliato dall'inizio dell'ispezione fino alla partenza; se ispezionato dopo il suo ingresso nell'area sterile, l'aeromobile è tenuto in condizioni di sicurezza o sorvegliato dall'inizio dell'ispezione fino alla partenza;
- b) gli aeromobili in servizio sono sottoposti, durante il periodo di toccata o durante il tempo di transito, a un «controllo di sicurezza dell'aeromobile» immediatamente dopo lo sbarco dei passeggeri o il più tardi possibile prima dell'imbarco dei passeggeri e del carico dei bagagli o delle merci.
- 2) Tutte le ispezioni e i controlli di sicurezza dell'aeromobile sono effettuati allorché tutti i fornitori di servizi (catering, pulizia, merci in esenzione doganale o altri) non attinenti alla funzione di sicurezza hanno lasciato l'aeromobile il quale è mantenuto in condizione di sterilità durante tutto il processo di imbarco e di preparazione.

3.2. Protezione dell'aeromobile

- 1) Deve essere stabilito chi è il soggetto responsabile del controllo dell'accesso all'aeromobile in parcheggio, che deve essere eseguito nel modo seguente:
- a) per gli aeromobili in servizio, l'accesso è controllato dall'inizio del controllo di sicurezza dell'aeromobile fino alla partenza, per mantenere l'integrità del controllo;
- b) per gli aeromobili non in servizio che sono stati ispezionati e trasferiti in un'area sterile, l'accesso è controllato dall'inizio dell'ispezione di sicurezza dell'aeromobile fino alla partenza, per mantenere l'integrità dell'ispezione.
- 2) Ciascun aeromobile in servizio è posto sotto sorveglianza sufficiente a individuare casi di accesso non autorizzato.
- 3) L'accesso all'aeromobile non in servizio è controllato nel modo seguente:
- a) le porte della cabina sono chiuse;
- b) le passerelle e/o scalette retraibili sono poste in condizioni di sicurezza, ritirate o retratte; o

- c) le porte dell'aeromobile sono munite di un dispositivo per la segnalazione di eventuali manomissioni.
- 4) Inoltre, quando tutto il personale non viene sottoposto a controllo per l'accesso alle aree sterili, ciascun aeromobile è controllato almeno una volta ogni 30 minuti da una pattuglia a piedi o su veicolo o è posto sotto sorveglianza sufficiente a individuare casi di accesso non autorizzato.
- 5) L'aeromobile è parcheggiato, nella misura del possibile, in luoghi ben illuminati e distanti dalle recinzioni perimetrali o da altre barriere facilmente superabili.

4. PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO

4.1. Controlli sui passeggeri

- 1) A differenza di quanto stabilito al seguente punto 3, tutti i passeggeri in partenza (cioè i passeggeri originanti e quelli in transito che non siano stati precedentemente sottoposti a controllo secondo le norme fissate nel presente allegato), sono controllati al fine di impedire che articoli vietati siano introdotti nelle aree sterili e a bordo dell'aeromobile. Il controllo dei passeggeri deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:
 - a) ispezione manuale, o
 - b) controllo mediante portale magnetico per la rivelazione dei metalli (WTMD — Walk-Through Metal Detection). Ove sia utilizzata tale apparecchiatura, occorre provvedere costantemente all'ispezione manuale, a campione, dei passeggeri controllati. L'ispezione manuale deve essere effettuata su tutti i passeggeri che fanno scattare l'allarme dell'apparecchiatura e l'ispezione continua a campione deve essere effettuata sui passeggeri che non fanno scattare l'allarme; inoltre,
 - i) se l'allarme si attiva, la persona deve essere fatta passare nuovamente attraverso il portale magnetico per la rivelazione dei metalli, oppure
 - ii) essere sottoposta a ispezione manuale qualora sia possibile utilizzare un rivelatore portatile di metalli.
- 2) Se utilizzato, il portale magnetico per la rivelazione dei metalli deve essere calibrato a un livello tale da garantire ragionevolmente che sia possibile rilevare piccoli oggetti metallici.
- 3) Le competenti autorità possono stabilire quali categorie di persone devono essere sottoposte a speciali procedure di controllo e quali essere esentate dal controllo.
- 4) Devono essere elaborate disposizioni di sicurezza per i passeggeri potenzialmente pericolosi.

4.2. Separazione dei passeggeri

I passeggeri in partenza che sono stati sottoposti al controllo non devono mescolarsi ai passeggeri in arrivo che potrebbero non essere stati sottoposti a controllo secondo le norme definite nel presente allegato. Laddove non sia possibile separare fisicamente questi passeggeri, l'obiettivo della sicurezza deve essere raggiunto applicando misure compensative conformi alla valutazione del rischio da parte dell'autorità competente.

4.3. Controlli sul bagaglio a mano

- 1) Il bagaglio a mano di tutti i passeggeri in partenza (cioè dei passeggeri originanti e in transito che non siano stati precedentemente sottoposti a controllo secondo le norme fissate nel presente allegato) è controllato prima di poter essere introdotto nelle aree sterili e a bordo dell'aeromobile. Tutti gli articoli vietati devono essere confiscati oppure deve essere negato al passeggero l'accesso all'area sterile o, se del caso, all'aeromobile. Il controllo del bagaglio a mano deve essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ispezione manuale completa del contenuto di ciascun bagaglio, tenendo conto di eventuali segni sospetti, quali un peso sproporzionato ecc., oppure
 - b) controllo radiogeno, con l'aggiunta di ispezione manuale dei bagagli controllati effettuata a campione continuo; la percentuale di persone sottoposte a detti controlli deve essere pari almeno al 10 %, comprese le persone sulle quali l'operatore nutre sospetti, oppure
 - c) controllo radiogeno ad alta definizione mediante TIP (Threat Image Projection). Soltanto i bagagli su cui l'operatore nutre sospetti devono essere ispezionati manualmente, ma tale ispezione può essere supportata dall'utilizzo di un rivelatore di tracce.

- 2) Il bagaglio a mano delle persone di cui al punto 4.1, paragrafo 3 può essere sottoposto a procedure di controllo speciali o esentato dal controllo.

4.4. Controllo sui diplomatici

Ferme restando le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, i diplomatici e altre persone privilegiate, nonché il loro bagaglio personale — ad eccezione delle «valigie diplomatiche» — devono essere sottoposti a controllo per motivi di sicurezza. Il personale del vettore aereo responsabile della presa in consegna delle valigie diplomatiche deve accertarsi che queste siano state effettivamente spedite da funzionari debitamente abilitati delle missioni in questione. I corrieri diplomatici e il loro bagaglio personale non sono esentati dai controlli.

5. BAGAGLIO DA STIVA

5.1. Controllo di concordanza

- 1) Il bagaglio da stiva non è caricato a bordo dell'aeromobile se non sono state adottate le seguenti misure:
 - a) il bagaglio da stiva deve essere munito di un contrassegno esterno adeguato che consenta di identificarlo con il rispettivo passeggero;
 - b) il passeggero a cui appartiene il bagaglio deve essere registrato per il volo sul quale il bagaglio deve essere trasportato;
 - c) prima di essere caricato a bordo, il bagaglio da stiva deve essere tenuto in un'area dell'aeroporto il cui accesso è riservato esclusivamente al personale autorizzato;
 - d) tutti i bagagli presi in custodia da un vettore aereo per essere trasportati nella stiva di un aeromobile devono essere muniti di un contrassegno che specifichi se si tratta di bagagli accompagnati o non accompagnati. Tale contrassegno può essere apposto manualmente o mediante una procedura automatizzata.
- 2) Devono essere prese misure volte a garantire che un bagaglio dato in custodia a un vettore aereo da un passeggero che si è registrato per un volo ma non si trova a bordo, venga rimosso dall'aeromobile e non sia trasportato con detto volo.
- 3) Deve essere redatto un manifesto di carico del bagaglio da stiva, o altro atto avente valore di prova, che confermi l'identificazione e il controllo del bagaglio da stiva non accompagnato.

5.2. Controllo del bagaglio da stiva

- 1) Bagaglio da stiva accompagnato. Tutti i bagagli da stiva accompagnati (sia originanti che in transito, che non siano stati precedentemente sottoposti a controllo secondo le norme fissate nel presente allegato) sono controllati prima di essere caricati a bordo dell'aeromobile secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ispezione manuale, oppure
 - b) controllo radiogeno convenzionale; almeno il 10 % dei bagagli così controllati deve essere sottoposto anche:
 - i) a ispezione manuale, oppure
 - ii) a controllo mediante EDS o EDDS o PEDS, oppure
 - iii) a controllo radiogeno convenzionale, che consenta l'esame di ogni bagaglio da due diverse angolature da parte dello stesso operatore presso la stessa postazione di controllo, oppure
 - c) controllo radiogeno convenzionale mediante TIP, oppure
 - d) controllo mediante EDS o EDDS, oppure
 - e) controllo mediante PEDS; o
 - f) applicazione di rivelatore di tracce a bagaglio aperto.

2) Bagaglio da stiva non accompagnato. Tutti i bagagli da stiva non accompagnati, sia originanti che in transito, sono controllati prima di essere caricati a bordo dell'aeromobile secondo una delle seguenti modalità:

- a) EDS, oppure
- b) un PEDS a più livelli che, al livello 2, consenta agli operatori di vedere le immagini di tutti i bagagli, oppure
- c) controllo radiogeno convenzionale, che consenta l'esame di ogni bagaglio da due diverse angolature da parte dello stesso operatore presso la stessa postazione di controllo, oppure
- d) ispezione manuale supportata dall'applicazione di un rivelatore di tracce a bagaglio aperto,

a meno che il bagaglio non accompagnato, precedentemente sottoposto a controllo secondo le norme fissate nel presente allegato, sia stato separato dal rispettivo passeggero per motivi indipendenti dalla sua volontà e sia stato preso in consegna dal vettore aereo.

5.3. Protezione dei bagagli da stiva

1) Il bagaglio da stiva destinato ad essere trasportato a bordo di un aeromobile deve essere protetto contro qualsiasi manomissione non autorizzata dal momento della registrazione fino alla partenza dell'aeromobile sul quale deve essere trasportato. A tal fine sono adottate le seguenti misure di protezione:

- a) prima di essere caricato, il bagaglio da stiva è tenuto nell'area trattamento bagaglio o in altra area di deposito dell'aeroporto, il cui accesso è riservato esclusivamente al personale autorizzato.
- b) Qualsiasi persona che entri in un'area trattamento bagagli o in un'area di deposito senza autorizzazione è fermata e accompagnata fuori dall'area.
- c) I bagagli da stiva registrati per la prima volta e in transito non sono lasciati incustoditi sulla rampa o sottobordo prima di essere caricati sull'aeromobile.
- d) I bagagli da stiva in transito bordo a bordo non sono lasciati incustoditi sulla rampa o sottobordo prima di essere caricati sull'aeromobile.
- e) L'accesso agli uffici bagagli smarriti situati nel terminale è limitato, allo scopo di impedire l'accesso illecito a bagagli e materiali.

6. MERCI, CORRIERE ESPRESSO E COLLI ESPRESSI

6.1. Ambito di applicazione

Tutte le merci, il corriere espresso e i colli espressi destinati a essere trasportati da aeromobili passeggeri e aeromobili cargo devono essere sottoposti ai controlli di sicurezza di seguito specificati prima di essere imbarcati sull'aeromobile.

6.2. Qualifiche dell'agente regolamentato

Gli agenti regolamentati sono:

- a) designati, approvati o elencati dall'autorità competente;
- b) soggetti a specifici obblighi, definiti dall'autorità competente.

6.3. Controlli di sicurezza

1) Le merci, il corriere espresso e i colli espressi sono trasportati per via aerea solo a condizione che siano stati effettuati i seguenti controlli di sicurezza:

- a) l'accettazione, il trattamento e la movimentazione delle merci sono effettuati da personale adeguatamente assunto e formato;

b) le merci sono:

- i) ispezionate manualmente o controllate fisicamente; oppure
- ii) controllate mediante dispositivo a raggi X; oppure
- iii) sottoposte ad una camera di simulazione; oppure
- iv) controllate con altri mezzi, sia tecnici che biosensoriali (ad es. *sniffers*, rivelatori di tracce, unità cinofile addestrate per la rilevazione di esplosivi, ecc.),

al fine di garantire in modo ragionevole che le merci non contengano nessuno degli articoli vietati di cui ai punti iv) e v) dell'appendice, a meno che siano stati dichiarati e debitamente assoggettati alle misure di sicurezza applicabili.

Qualora, in considerazione della natura delle merci, non possa farsi ricorso a nessuno dei mezzi e metodi per il controllo di sicurezza sopra descritti, la competente autorità può definire un periodo di deposito.

2) Una volta che i controlli di sicurezza sono stati eseguiti, inclusi quelli sulle merci ricevute da un mittente conosciuto, all'interno o all'esterno dell'area aeroportuale, il carico deve essere mantenuto in condizioni di sterilità fino all'imbarco sull'aeromobile e alla partenza di quest'ultimo.

3) I controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1 non sono obbligatori per:

- a) le merci ricevute da un mittente conosciuto;
- b) le merci trasbordate;
- c) le merci le cui origini e condizioni di trattamento garantiscono l'assenza di minacce per la sicurezza;
- d) le merci soggette a prescrizioni regolamentari che dispongono un livello adeguato di protezione della sicurezza.

6.4. Requisiti del mittente conosciuto

1) Un agente regolamentato o un vettore aereo può riconoscere a un mittente la qualità di mittente conosciuto soltanto:

- a) stabilendo e registrando l'identità e l'indirizzo del mittente e dell'agente autorizzato ad effettuare consegne per suo conto;
- b) chiedendo al mittente di dichiarare che:
 - i) prepara le spedizioni in locali sicuri;
 - ii) impiega personale di fiducia per la preparazione delle spedizioni;
 - iii) protegge le spedizioni da interferenze non autorizzate durante la preparazione, il deposito e il trasporto;
- c) chiedendo al mittente di:
 - i) certificare per iscritto che la spedizione non contiene nessuno degli articoli vietati di cui ai punti iv) e v) dell'appendice;
 - ii) accettare che l'imballaggio e il contenuto della spedizione siano esaminati per motivi di sicurezza.

6.5. Trasporto con aeromobile cargo

Qualora sia possibile stabilire con certezza che la spedizione è destinata esclusivamente al trasporto con aeromobile cargo, i criteri di cui al precedente punto 6.4 non sono obbligatori, a condizione che il mittente conosciuto:

- a) abbia un indirizzo professionale confermato bona fide;
- b) abbia in precedenza effettuato spedizioni con l'agente regolamentato o il vettore aereo;

- c) intrattenga rapporti commerciali abituali con l'agente regolamentato o il vettore aereo;
- d) assicuri che tutte le consegne sono protette contro qualsiasi accesso non autorizzato fino a che sono prese in custodia dal vettore aereo.

6.6. Merce trasbordata

La merce trasbordata che arriva per via aerea non è soggetta all'obbligo dei controlli di sicurezza di cui al punto 6.3, paragrafo 1 a condizione che venga protetta da interferenze non autorizzate al punto di transito. Le merci trasbordate che arrivano per altra via, ad esempio su strada o per ferrovia, e che non sono state sottoposte a controlli di sicurezza nel luogo di partenza o durante il trasporto devono essere sottoposte al controllo ai sensi del punto 6.3, paragrafo 1 b) e protette contro qualsiasi interferenza non autorizzata.

7. POSTA

7.1. Ambito di applicazione

La posta trasportata su aeromobili passeggeri, cargo o postali deve essere sottoposta a controlli di sicurezza prima di essere imbarcata sull'aeromobile.

7.2. Qualifiche richieste all'autorità o all'amministrazione postale regolamentata

7.2.1. Qualsiasi autorità o amministrazione postale regolamentata che affida a un vettore aereo la posta da trasportare deve soddisfare i seguenti criteri minimi:

- a) essere designata, autorizzata o elencata dalla competente autorità;
- b) adempiere gli obblighi nei confronti dei vettori aerei di eseguire i controlli di sicurezza richiesti;
- c) impiegare personale adeguatamente assunto e formato;
- d) proteggere la posta in sua custodia contro qualsiasi interferenza non autorizzata.

7.3. Controlli di sicurezza

1) Posta urgente. La posta urgente (da recapitare al destinatario entro 48 ore) è trasportata per via aerea solo dopo l'espletamento dei seguenti controlli di sicurezza:

- a) l'accettazione, il trattamento e lo smistamento della posta sono effettuati da personale adeguatamente assunto e formato;
- b) la posta è:
 - i) ispezionata manualmente o controllata fisicamente; oppure
 - ii) esaminata mediante dispositivo a raggi X; oppure
 - iii) sottoposta ad una camera di simulazione; oppure
 - iv) controllata con altri mezzi, sia procedurali che tecnici o biosensoriali (sniffers, rivelatori di tracce, unità cinofile per la rilevazione di esplosivi, ecc.);

al fine di garantire ragionevolmente che la posta non contenga nessuno articolo vietato;

- c) i particolari del volo e la rotta dell'aeromobile sul quale è imbarcata la posta restano riservati.
- 2) Altra posta. La posta non urgente può essere trasportata per via aerea purché siano state applicate le misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). I controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettera b) possono essere effettuati a campione.
- 3) I controlli di sicurezza di cui al punto 1, lettera b) non sono obbligatori per:
- a) la posta ricevuta da un mittente conosciuto;
 - b) le lettere al di sotto di un determinato peso o spessore;

- c) le spedizioni bona fide di materiali di salvataggio;
- d) i beni di valore elevato che sono stati sottoposti ad un controllo di sicurezza almeno equivalente a quello specificato al punto 1 lettera b);
- e) la posta che è trasportata sui voli postali tra gli aeroporti comunitari; e
- f) la posta trasbordata.

7.4. Criteri relativi al mittente conosciuto

L'autorità o l'amministrazione postale regolamentata può riconoscere a un mittente la qualità di mittente conosciuto soltanto se:

- a) determina e registra l'identità e l'indirizzo del mittente e dell'agente autorizzato a eseguire consegne in suo nome;
- b) richiede al mittente una dichiarazione con la quale egli si impegna a proteggere le consegne contro qualsiasi interferenza non autorizzata durante la preparazione, il deposito e il trasporto; e
- c) richiede al mittente:
 - i) di certificare per iscritto che la posta da consegnare non contiene nessuno degli articoli vietati elencati ai punti iv e v dell'appendice;
 - ii) di accettare che l'imballaggio e il contenuto della posta da consegnare possano essere sottoposti ai controlli di sicurezza descritti al punto 7.3.

7.5. Posta trasbordata

La posta trasbordata che arriva per via aerea non è soggetta all'obbligo dei controlli di sicurezza di cui al punto 7.3, a condizione che venga protetta contro interferenze non autorizzate al punto di transito. La posta trasbordata che arriva per altra via, ad esempio su strada o per ferrovia, e che non è stata sottoposta a controlli di sicurezza nel luogo di partenza o durante il trasporto deve essere sottoposta a controllo in conformità del punto 7.3, paragrafo 1 e protetta contro le interferenze non autorizzate.

8. POSTA E MATERIALE DEL VETTORE AEREO

8.1. Ambito di applicazione

La posta e il materiale del vettore aereo trasportati sui suoi aeromobili sono sottoposti a controlli di sicurezza prima di essere caricati a bordo.

8.2. Definizioni

Per posta e materiale si intendono le spedizioni interne di corrispondenza e materiali, quali (elenco non esaustivo) documenti, provviste, pezzi di ricambio per la manutenzione, forniture per il vettovagliamento e la pulizia e altri articoli, da recapitare alla propria organizzazione o a un'organizzazione appaltatrice per uso nell'ambito delle operazioni del vettore.

8.3. Controlli di sicurezza

Tutte le spedizioni di posta «co-mail» e di materiale «co-mat» di un vettore aereo sono soggette alle seguenti misure:

- a) devono subire controlli di sicurezza volti ad accertare che nessun articolo vietato sia stato introdotto in spedizioni del vettore;
- b) non devono essere lasciate incustodite prima di essere caricate a bordo.

Il vettore aereo garantisce che qualsiasi altra spedizione di posta «co-mail» o di materiale «co-mat» effettuata per conto del vettore da un'organizzazione a contratto, come, ma non solo, forniture e provviste per il vettovagliamento, materiale per la pulizia a bordo e altri materiali provenienti da fornitori di servizi a contratto, sia sottoposta a verifica prima di essere caricata a bordo dell'aeromobile.

9. PROVVISTE E FORNITURE PER IL VETTOVAGLIAMENTO DI BORDO

9.1. Ambito di applicazione

Le provviste e le forniture per il vettovagliamento di bordo sono sottoposte ai controlli di sicurezza per impedire che siano imbarcati sull'aeromobile articoli vietati.

9.2. Controlli di sicurezza

- 1) Le imprese fornitrici di provviste e forniture per il vettovagliamento di bordo devono adottare i controlli di sicurezza necessari a impedire che articoli vietati vengano introdotti in tali provviste e forniture destinate ad essere portate a bordo degli aeromobili. Tali misure sono le seguenti:
 - a) la nomina di un funzionario addetto alla sicurezza, responsabile dell'applicazione e della sorveglianza delle misure di sicurezza nell'impresa;
 - b) nell'assumere il personale deve essere richiesto un elevato grado di affidabilità;
 - c) tutto il personale che ha accesso alle aree sterili deve subire un controllo dei precedenti personali e attenersi alle istruzioni di sicurezza diramate dall'autorità aeroportuale;
 - d) l'impresa deve impedire l'accesso non autorizzato alle proprie strutture e forniture;
 - e) se è situata fuori dell'area aeroportuale, l'impresa deve provvedere affinché tutte le forniture vengano trasportate all'aeromobile in veicoli chiusi o sigillati;
 - f) l'impresa deve provvedere affinché il trattamento e la movimentazione delle provviste e delle forniture vengano effettuati da personale adeguatamente assunto e formato.
- 2) Dopo la consegna, le provviste e le forniture devono essere sottoposte a controlli a campione.
- 3) Le provviste e le forniture provenienti da un'impresa che non è stata sottoposta alle misure di cui al precedente paragrafo 1 non possono essere imbarcate su un aeromobile.

10. MATERIALE E FORNITURE PER LA PULIZIA DI BORDO

10.1. Ambito di applicazione

Devono essere adottate dai vettori aerei e dalle imprese di pulizia misure per assicurare che il materiale e le forniture per la pulizia, imbarcati sull'aeromobile non contengano nessun articolo vietato che possa compromettere la sicurezza dell'aeromobile.

10.2. Controlli di sicurezza

- 1) Le imprese fornitrici di servizi di pulizia, di materiale e di forniture per la pulizia devono adottare le misure di sicurezza necessarie a impedire che articoli vietati vengano introdotti nelle forniture per la pulizia destinate ad essere imbarcate.

Devono essere adottate le seguenti misure di sicurezza:

 - a) la nomina di un funzionario addetto alla sicurezza, responsabile dell'applicazione e della sorveglianza delle misure di sicurezza nell'impresa;
 - b) nell'assumere il personale deve essere richiesto un elevato grado di affidabilità;
 - c) tutto il personale che ha accesso alle aree sterili deve subire un controllo dei precedenti personali e attenersi alle istruzioni diramate dall'autorità aeroportuale;
 - d) l'impresa deve impedire l'accesso non autorizzato alle proprie strutture;
 - e) se è situata fuori dell'area aeroportuale, l'impresa deve provvedere affinché le forniture destinate alla pulizia a bordo vengano trasportate all'aeromobile in veicoli chiusi o sigillati;
 - f) l'impresa deve provvedere affinché il trattamento e la movimentazione del materiale per la pulizia a bordo vengano effettuati da personale adeguatamente assunto e formato;
 - g) il controllo del materiale per la pulizia deve svolgersi prima dell'invio delle forniture verso altre destinazioni, mediante «co-mat».

- 2) Dopo la consegna, il materiale destinato alla pulizia di bordo deve essere sottoposto a controlli a campione.
- 3) Le forniture provenienti da un'impresa che non osserva le misure di controllo di sicurezza di cui al paragrafo 1 non possono essere imbarcate su un aeromobile.

11. AVIAZIONE GENERALE

11.1. Controlli di sicurezza

- 1) Negli aeroporti, gli aeromobili dell'aviazione generale non devono essere parcheggiati nelle vicinanze immediate di aeromobili che effettuano voli commerciali, per evitare violazioni nelle misure di sicurezza applicate a tali aeromobili e ai relativi bagagli, merci e posta.
- 2) Devono essere prese disposizioni per separare i passeggeri che hanno subito un controllo di sicurezza e che si imbarcano su voli commerciali dagli occupanti degli aeromobili dell'aviazione generale, in base ai seguenti criteri:
 - a) nei grandi aeroporti si devono introdurre disposizioni materiali e/o controlli di sicurezza per garantire la separazione fra i passeggeri che partono e arrivano a bordo di aeromobili dell'aviazione generale e gli altri passeggeri che hanno già subito un controllo di sicurezza;
 - b) se possibile, i passeggeri che partono e arrivano a bordo di aeromobili dell'aviazione generale devono passare per un terminale separato, destinato all'aviazione generale e, quando si imbarcano o sbarcano su un piazzale, devono essere separati dagli altri passeggeri che hanno già subito un controllo di sicurezza o essere trasportati in un autobus o autoveicolo speciale, o essere soggetti a una sorveglianza continua;
 - c) se non esiste un terminale separato, i passeggeri degli aeromobili dell'aviazione generale devono:
 - i) passare per una zona separata del terminale ed essere scortati o trasportati mediante autobus o altro autoveicolo dal o al loro aeromobile sul piazzale; oppure
 - ii) essere sottoposti ad un controllo di sicurezza prima di entrare nell'area sterile quando il passaggio attraverso le aree sterili del terminale è inevitabile; oppure
 - iii) essere sottoposti ad altri controlli di sicurezza di efficacia equivalente, in funzione delle circostanze locali.

12. ASSUNZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

12.1. Programma nazionale di formazione alla sicurezza aerea

Ciascuna autorità competente sviluppa e attua un programma nazionale di formazione alla sicurezza aerea per far sì che equipaggi e personale di terra possano mettere in atto i requisiti di sicurezza aerea e rispondere ad atti di interferenza illecita.

12.2. Personale di sicurezza

- 1) Il programma nazionale di formazione alla sicurezza aerea dovrebbe comprendere la selezione, le qualifiche, la formazione, la certificazione e la motivazione del personale di sicurezza. Le persone il cui contratto di lavoro prevede, in tutto o in parte, compiti di sicurezza devono soddisfare i seguenti requisiti, specificati dall'autorità competente:
 - a) i funzionari che elaborano e svolgono la formazione alla sicurezza per il personale di sicurezza, per il personale del vettore aereo e per il personale di terra devono essere in possesso delle necessarie certificazioni, conoscenze ed esperienze comprendenti almeno:
 - i) lunga esperienza in operazioni relative alla sicurezza aerea;
 - ii) certificazione autorizzata dalla competente autorità nazionale, o altra autorizzazione rilasciata dalla competente autorità nazionale;
 - iii) conoscenze necessarie nei seguenti campi:
 1. sistemi di sicurezza e controllo dell'accesso;
 2. sicurezza al suolo e in volo;

3. controlli prima dell'imbarco;
4. sicurezza dei bagagli e delle merci;
5. sicurezza e ispezione degli aeromobili;
6. armi e altri articoli vietati;
7. problematica del terrorismo; e
8. altri settori e misure relativi alla sicurezza che siano considerati adeguati per migliorare la sensibilizzazione alla sicurezza;

b) i funzionari e gli istruttori addetti e responsabili in materia di formazione alla sicurezza per il personale di sicurezza e per il personale di terra devono seguire corsi annuali di formazione permanente in materia di sicurezza aerea e degli ultimi sviluppi in tal campo.

2) Formazione del personale di sicurezza:

Il personale di sicurezza deve seguire una formazione allo scopo di adempiere le mansioni che gli saranno assegnate, comprendente, tra l'altro, i seguenti settori:

1. tecnologia e tecniche del controllo;
2. operazioni alle postazioni di controllo;
3. tecniche di ispezione sul bagaglio a mano e sul bagaglio da stiva;
4. sistemi di sicurezza e controllo dell'accesso;
5. controlli prima dell'imbarco;
6. sicurezza dei bagagli e delle merci;
7. sicurezza e ispezione degli aeromobili;
8. armi e altri oggetti sottoposti a restrizioni;
9. problematica del terrorismo; e
10. altri settori e misure relativi alla sicurezza che siano considerati adeguati per migliorare la sensibilizzazione alla sicurezza.

L'ambito della formazione può essere ampliato, fatti salvi le esigenze in materia di sicurezza aerea e gli sviluppi tecnologici. Il periodo di formazione iniziale del personale addetto al controllo non è inferiore a quello indicato nella raccomandazione dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

3) Certificazione del personale di sicurezza

Il personale addetto al controllo di sicurezza deve essere autorizzato o certificato dalla competente autorità nazionale.

4) Motivazione del personale di sicurezza

Devono essere promosse iniziative adeguate per garantire che il personale di sicurezza venga fortemente motivato allo scopo di adempiere le proprie mansioni con la massima efficienza.

12.3. Altro personale

Per il personale aeroportuale, il personale di terra e di volo dei vettori aerei deve essere attuato un programma di formazione e sensibilizzazione, iniziale e permanente, in materia di sicurezza. La formazione deve contribuire a creare una più elevata sensibilizzazione alla sicurezza e a migliorare i sistemi di sicurezza esistenti. Esso comprende gli elementi seguenti:

1. sistemi di sicurezza e controllo dell'accesso;
2. sicurezza al suolo e in volo;

3. controlli prima dell'imbarco;
4. sicurezza dei bagagli e delle merci;
5. sicurezza e ispezione degli aeromobili;
6. armi e altri articoli vietati;
7. problematica del terrorismo; e
8. altri settori e misure relativi alla sicurezza che siano considerati adeguati per migliorare la sensibilizzazione alla sicurezza.

Il corso di formazione sulla sicurezza per tutto il personale aereoportuale e per il personale di terra dei vettori aerei avente accesso ad aree sterili sarà concepito per una durata minima di 3 ore di corso teorico e di 1 ora di corso pratico.

13. LINEE GUIDA PER LE APPARECCHIATURE

Le apparecchiature utilizzate ai fini della sicurezza aerea devono essere autorizzate dalle competenti autorità ed essere conformi alle linee guida indicate in questo capitolo.

13.1. Apparecchiature per la rivelazione dei metalli

1) Portali magnetici per la rivelazione dei metalli

I portali per la rivelazione dei metalli, utilizzati per il controllo dei passeggeri negli aeroporti, devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) Sicurezza

- i) L'apparecchio deve essere capace di rivelare, in tutte le condizioni prevedibili, piccoli oggetti di metalli diversi, con una maggiore sensibilità per i metalli ferrosi.
- ii) L'apparecchio deve essere capace di rivelare oggetti metallici indipendentemente dal loro orientamento e dal loro posizionamento all'interno della struttura.
- iii) La sensibilità dell'apparecchio deve essere la più uniforme possibile all'interno dell'intera struttura, deve restare stabile e deve essere verificata periodicamente.

b) Requisiti di funzionamento

Il funzionamento dell'apparecchio non deve essere influenzato dall'ambiente in cui si trova.

c) Allarme

La rivelazione dei metalli deve essere indicata automaticamente, senza lasciare all'operatore alcuna possibilità di valutazione discrezionale (sistemi di indicazione go/no go).

d) Controlli

- i) L'apparecchio deve avere la possibilità di essere regolato affinché tutti i requisiti in materia di rivelazione possano essere soddisfatti; compreso il volume dell'allarme.
- ii) I comandi per regolare i livelli di rivelazione devono essere progettati in modo da impedire l'accesso non autorizzato. Le regolazioni devono essere indicate chiaramente.

e) Taratura

Le procedure di taratura non devono essere accessibili a persone non autorizzate.

2) Rivelatori manuali di metalli

I rivelatori manuali utilizzati per il controllo dei passeggeri devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) L'apparecchio deve essere in grado di rivelare piccole quantità di metallo senza essere in contatto diretto con l'oggetto, in tutte le condizioni prevedibili.
- b) L'apparecchio deve essere in grado di rivelare la presenza di metalli ferrosi e di metalli non ferrosi.
- c) La bobina del rivelatore deve essere progettata in modo da mettere agevolmente in evidenza la posizione del metallo rilevato.
- d) L'apparecchio deve essere provvisto di indicatori di allarme sonoro e/o visivo.

13.2. Norme e procedure di prova per gli apparecchi a raggi X

1) *Ambito di applicazione*

a) *Apparecchiature*

I presenti requisiti e linee guida per gli apparecchi a raggi X per la sicurezza si applicano a tutti gli apparecchi a raggi X che producono un'immagine che l'operatore deve interpretare. Sono compresi i raggi X convenzionali e i sistemi EDS/EDDS utilizzati in modo indicativo.

b) *Oggetti*

Parimenti, i presenti requisiti e linee guida per gli apparecchi a raggi X per la sicurezza sono applicabili a qualunque oggetto che venga sottoposto al loro esame, di qualsiasi tipo o dimensioni. Tutti gli oggetti destinati ad essere imbarcati su un aeromobile che devono essere esaminati ai raggi X devono subire un controllo secondo le stesse norme.

2) *Requisiti di rendimento*

a) *Sicurezza*

L'apparecchio a raggi X deve assicurare la rivelazione necessaria, misurata in risoluzione, penetrazione e separazione, per impedire che vengano imbarcati in un aeromobile gli articoli vietati.

b) *Prove*

Il rendimento dell'apparecchio viene valutato con l'ausilio di adeguate procedure di prova.

c) *Requisiti di funzionamento*

L'apparecchio a raggi X deve mostrare un'immagine completa di qualsiasi oggetto entri nel tunnel. Non è ammesso il taglio degli angoli.

La distorsione dell'oggetto mostrato deve essere mantenuta al minimo.

Il nastro trasportatore dell'apparecchio deve essere dotato di marcature che indicano il punto in cui devono essere posizionati i bagagli per ottenere immagini ottimali.

Regolazione del contrasto: l'apparecchio a raggi X deve essere in grado di evidenziare diversi livelli di grigio (scansione di una gamma più ridotta).

L'immagine di una qualsiasi parte dell'oggetto esaminato ai raggi X deve essere presentata sullo schermo per almeno 5 secondi. Inoltre, l'operatore deve avere la possibilità di bloccare il nastro trasportatore e di invertire il senso di marcia se si rivela necessario un esame supplementare.

Dimensione dello schermo: il monitor deve essere di dimensioni sufficienti per il conforto dell'operatore (in genere 14 pollici o superiore).

Caratteristiche dello schermo: lo schermo deve essere esente da sfarfallio e deve avere una risoluzione di almeno 800 linee (in genere 1024×1024 pixel, cioè deve essere ad alta risoluzione).

Se vengono utilizzati due monitor, uno dei due deve essere monocromo.

L'apparecchio a raggi X deve evidenziare i materiali che non riesce a penetrare.

L'apparecchio deve essere in grado di evidenziare distintamente i materiali organici ed inorganici.

Il sistema deve essere in grado di segnalare automaticamente gli oggetti pericolosi per facilitare il lavoro dell'operatore.

3) *Manutenzione*

Non è ammessa alcuna modifica non autorizzata, comprese le operazioni di manutenzione e riparazione. Non è ammessa nessuna modifica dell'hardware o del software dell'apparecchio senza avere accertato che tale intervento non compromette la qualità dell'immagine.

La composizione del materiale del nastro trasportatore non può essere modificata senza avere verificato che non ne risulti un'alterazione della qualità dell'immagine.

Se è previsto un accesso via modem a scopo di manutenzione o di potenziamento delle prestazioni, tale accesso deve essere controllato e sorvegliato.

*Appendice***Linee guida per la classificazione degli articoli vietati**

Le presenti linee guida forniscono indicazioni circa le diverse forme di armi e oggetti sottoposti a restrizioni; tuttavia, sarà il buon senso a decidere se un determinato oggetto possa prestarsi ad essere utilizzato come arma.

- i) Armi da fuoco: qualsiasi arma che permetta di sparare un proiettile mediante carica esplosiva o aria o gas compressi; comprese le pistole lanciarazzi e le pistole per starter.
- ii) Coltelli e strumenti taglienti: comprese spade, sciabole, cutter, coltelli da caccia, coltelli ricordo, accessori delle arti marziali, utensili e attrezzi da lavoro e tutti i coltelli muniti di una lama di lunghezza pari o superiore a 6 cm e/o coltelli proibiti dalla normativa locale.
- iii) Oggetti contundenti: manganelli, sfollagente, mazze da baseball e strumenti simili.
- iv) Esplosivi/munizioni/liquidi infiammabili/materiali corrosivi: qualsiasi componente esplosivo o incendiario che possa, da solo o in combinazione con altri oggetti o materiali, provocare un incendio o un'esplosione. Rientrano in questa categoria i materiali esplosivi e detonanti, gli articoli pirotecnici, la benzina e gli altri liquidi infiammabili, le munizioni, ecc. e qualsiasi combinazione di questi materiali. Sono altresì compresi i materiali corrosivi o tossici, compresi i gas compressi e non compressi.
- v) Articoli atti a neutralizzare o paralizzare: tutti i gas lacrimogeni, il MACE ed altri prodotti chimici e gassosi contenuti in pistole, bombole o qualsiasi altro contenitore, nonché altri articoli capaci di produrre effetti neutralizzanti, come apparecchi elettronici ad effetto paralizzante o neutralizzante mediante scarica elettrica.
- vi) Altri articoli quali piccozze da ghiaccio e da alpinismo, rasoi a lama, forbici lunghe, che non sono in genere considerati armi mortali o pericolose, ma che possono comunque essere utilizzati come arma, nonché le armi e le bombe a mano giocattolo e le riproduzioni (dummies) di armi e bombe a mano.
- vii) Altri articoli utilizzati per simulare un'arma mortale; tali articoli includono tra l'altro, gli oggetti che assomigliano a meccanismi esplosivi o altri oggetti che possano avere l'aspetto di un'arma o di un altro oggetto pericoloso.
- viii) Articoli e sostanze per attacco chimico/biologico:

Le possibilità di attacco chimico/biologico comprendono l'utilizzazione di agenti chimici o biologici per commettere atti illeciti. L'elenco di tali sostanze chimiche/biologiche vietate comprende, fra l'altro, le seguenti sostanze: mostarde solforose, vx., cloro, sarin, cianuro idrogenato, antrace, botulino, vaiolo, tularemia e v.hf.

Gli articoli che comportano sostanze di evidente o sospetta natura chimica/biologica devono essere immediatamente segnalati alle autorità aeroportuali, alla polizia, alle autorità militari o altre competenti autorità ed essere isolati dalle aree del terminal aperte al pubblico.

DICHIARAZIONE INTERISTITUZIONALE

In occasione dell'adozione della nuova normativa comunitaria che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea riaffermano la loro determinazione a proseguire il rafforzamento della qualità dei sistemi di sicurezza dell'aviazione nella Comunità.

Le tre istituzioni prendono atto che gli sviluppi di tale politica sollevano importanti questioni, connesse agli aspetti del suo finanziamento. Al riguardo, mentre si riconosce la diversità delle situazioni negli Stati membri, si tiene conto della posizione riguardo a tale politica assunta dagli Stati membri dell'UE nella conferenza ministeriale sulla sicurezza dell'aviazione ⁽¹⁾ a Montreal, nel febbraio del 2002, e si prende atto della dichiarazione della Commissione in cui tale istituzione ha affermato di essere «disposta ad accettare che si facesse ricorso a finanziamenti pubblici, per compensare le misure addizionali di sicurezza» ⁽²⁾, si osserva che in una prospettiva comunitaria la necessità di evitare distorsioni significative, interne ed esterne, della concorrenza è una preoccupazione specifica.

Le tre istituzioni concordano che la questione deve essere urgentemente esaminata, al fine di individuare le divergenze esistenti all'interno della Comunità circa il finanziamento della sicurezza dell'aviazione e le possibili soluzioni.

Esse prendono atto che la Commissione intende avviare immediatamente uno studio (dedicato in particolare alla ripartizione del finanziamento tra le autorità pubbliche e gli operatori, fatta salva la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Comunità europea) e sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati e le eventuali proposte, se opportuno.

⁽¹⁾ Registro pubblico del Consiglio, documenti 5700/02 e 6053/02 e documento AVSEC-Conf/02-JP/17.

⁽²⁾ Parere della Commissione, del 12 giugno 2002, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio, COM(2002) 327 def., pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 2321/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002

relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 167 e l'articolo 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) («sesto programma quadro») è stato adottato con decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità, di cui all'allegato III di detta decisione, devono essere completate.
- (2) Dette disposizioni dovrebbero iscriversi in un quadro coerente e trasparente, che tenga pienamente conto degli obiettivi e delle specificità degli strumenti definiti all'allegato III del sesto programma quadro per garantirne un'attuazione ottimale, tenendo conto della necessità di agevolare l'accesso dei partecipanti mediante procedure semplificate. Ciò vale in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) a causa della partecipazione di gruppi di imprese.
- (3) Le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università dovrebbero tenere conto della natura delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese quelle di dimostrazione. Possono inoltre variare a seconda che il partecipante appartenga ad uno

Stato membro, ad uno Stato associato, che sia o no candidato all'adesione, o ad un paese terzo, o secondo la sua struttura giuridica, se si tratti cioè di un'organizzazione nazionale, di un'organizzazione internazionale avente o no interesse europeo, di una PMI, di un gruppo europeo di interesse economico o di un'associazione di partecipanti.

- (4) Conformemente al sesto programma quadro, la partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi dovrebbe essere prevista alla luce degli obiettivi di cooperazione internazionale di cui, in particolare, agli articoli 164 e 170 del trattato.
- (5) Le organizzazioni internazionali aventi il compito di sviluppare la cooperazione in materia di ricerca in Europa e composte in maggioranza di Stati membri o di Stati associati, contribuiscono alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca. La loro partecipazione al sesto programma quadro dovrebbe dunque essere incoraggiata.
- (6) Il Centro comune di ricerca partecipa alle azioni indirette di ricerca e di sviluppo tecnologico sulla stessa base dei soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro.
- (7) Le attività del sesto programma quadro dovrebbero essere conformi agli interessi finanziari della Comunità e garantirne la tutela. La responsabilità della Commissione per l'attuazione del programma quadro e dei suoi programmi specifici comprende anche gli aspetti finanziari che ne derivano.
- (8) Le regole che governano la diffusione dei risultati della ricerca dovrebbero promuovere la protezione della proprietà intellettuale e la valorizzazione e la diffusione di questi risultati. Esse dovrebbero garantire che i partecipanti abbiano accesso reciproco al know-how preesistente e alle conoscenze derivanti dai lavori di ricerca nella misura necessaria per eseguire il lavoro di ricerca o sfruttare le conoscenze che ne derivano. Allo stesso tempo dovrebbero garantire la protezione delle risorse intellettuali dei partecipanti. Essi dovrebbero anche tener conto delle caratteristiche dei progetti integrati e delle reti di eccellenza, in particolare offrendo un elevato grado di flessibilità ai partecipanti, permettendo loro di convenire le disposizioni più adatte per la collaborazione e lo sfruttamento dei risultati. Tali accordi possono costituire parte di un accordo consorziale.

⁽¹⁾ GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 275 (GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 266 e GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 489).

⁽²⁾ GU C 94 del 18.4.2002, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 3 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 novembre 2002.

⁽⁴⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

- (9) Le attività del sesto programma quadro dovrebbero essere condotte nel rispetto dei principi etici, compresi quelli riflessi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cercando di accrescere il ruolo delle donne nella ricerca e di migliorare l'informazione e il dialogo con il pubblico, nonché di promuovere la partecipazione delle regioni ultraperiferiche della Comunità,

Comunità e i partecipanti, da un lato, e tra i partecipanti all'azione indiretta, dall'altro;

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento fissa le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e le regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del sesto programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (in prosieguo il «sesto programma quadro»), ad eccezione delle attività di RST eseguite da un'impresa comune o da qualsiasi altra struttura creata in applicazione dell'articolo 171 del trattato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) «attività di RST»: le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese quelle di dimostrazione, descritte agli allegati I e III del sesto programma quadro;
- 2) «azione diretta»: un'attività di RST intrapresa dal Centro comune di ricerca (in prosieguo: «CCR»), in esecuzione dei compiti ad esso conferiti dal sesto programma quadro;
- 3) «azione indiretta»: un'attività di RST intrapresa da uno o più partecipanti mediante uno strumento del sesto programma quadro;
- 4) «strumenti»: le modalità indirette di intervento della Comunità previste dall'allegato III del sesto programma quadro, ad eccezione della partecipazione finanziaria della Comunità ai sensi dell'articolo 169 del trattato;
- 5) «contratto»: un accordo tra la Comunità e i partecipanti, concernente una sovvenzione avente l'obiettivo di realizzare un'azione indiretta e che crea diritti e obblighi tra la

- 6) «accordo consorziale»: un accordo che i partecipanti ad un'azione indiretta concludono tra loro per l'attuazione di questa. Tale accordo non pregiudica gli obblighi dei partecipanti, sia reciproci che verso la Comunità, risultanti dal presente regolamento o dal contratto;
- 7) «partecipante»: un soggetto giuridico che contribuisce ad un'azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Comunità, ai termini del presente regolamento o del contratto;
- 8) «soggetto giuridico»: qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, al diritto comunitario o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura;
- 9) «consorzio»: l'insieme dei partecipanti ad una stessa azione indiretta;
- 10) «coordinatore»: il partecipante designato dai partecipanti alla stessa azione indiretta e accettato dalla Commissione, avente obblighi specifici addizionali derivanti dal presente regolamento e dal contratto;
- 11) «organizzazione internazionale»: qualsiasi soggetto giuridico costituito da un'associazione di Stati, diversa dalla Comunità, costituita sulla base di un trattato o di un atto simile, dotata di organi comuni e avente personalità giuridica internazionale distinta da quella dei suoi membri;
- 12) «organizzazione internazionale di interesse europeo»: un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri della Comunità o Stati associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica europea;
- 13) «paese candidato associato»: qualsiasi Stato associato, riconosciuto dalla Comunità come candidato all'adesione all'Unione europea;
- 14) «stato associato»: uno Stato che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, nei termini o sulla base del quale contribuisce finanziariamente in tutto o in parte al sesto programma quadro;
- 15) «paese terzo»: uno Stato che non è né uno Stato membro, né uno Stato associato;

- 16) «gruppo europeo di interesse economico (GEIE)»: qualsiasi soggetto giuridico costituito in conformità al regolamento (CEE) n. 2137/85 ⁽¹⁾;
- 17) «piccole e medie imprese» (in prosieguo «PMI»): le imprese che soddisfano i criteri enunciati nella raccomandazione 96/280/CE ⁽²⁾ della Commissione;
- 18) «gruppo di imprese»: qualsiasi soggetto giuridico composto in maggioranza da PMI e che rappresenta i loro interessi;
- 19) «bilancio»: un piano previsionale dell'insieme delle risorse e delle spese necessarie per realizzare un'azione indiretta;
- 20) «irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o conseguenza di un'omissione da parte di un soggetto giuridico che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti da quest'ultima a causa di una spesa indebita;
- 21) «conoscenze preesistenti»: le informazioni detenute dai partecipanti prima della stipulazione del contratto o acquisite parallelamente a quest'ultimo, come pure i diritti di autore o i diritti connessi a dette informazioni in seguito alla domanda o al rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati di protezione complementari o altre forme di protezione simili;
- 22) «conoscenze»: i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o no, derivanti dalle azioni dirette e dalle azioni indirette così come i diritti di autore o i diritti connessi a tali risultati a seguito della domanda e del rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati di protezione complementari o altre forme simili di protezione;
- 23) «diffusione»: la divulgazione delle conoscenze tramite qualsiasi mezzo adeguato, esclusa la pubblicazione richiesta dalle formalità a tutela delle conoscenze;
- 24) «valorizzazione»: utilizzazione diretta o indiretta di conoscenze in attività di ricerca o al fine di progettare, creare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio;
- 25) «programma di lavoro»: un piano elaborato dalla Commissione per l'attuazione di un programma specifico;
- 26) «programma comune di attività»: programma relativo a tutte le azioni avviate dai partecipanti necessarie per l'attuazione di una rete d'eccellenza;
- 27) «diritti d'accesso»: licenze e diritti di utilizzazione in relazione a conoscenze o a conoscenze preesistenti;
- 28) «legittimo interesse»: l'interesse di ogni tipo, in particolare commerciale, di un partecipante, che può essere fatto valere nei casi specificati nel presente regolamento. A tal fine il partecipante deve dimostrare che, in qualsiasi caso concreto, la mancata considerazione del suo interesse gli farebbe subire un danno sproporzionato;
- 29) «piano di attuazione»: il piano relativo a tutte le azioni dei partecipanti a un progetto integrato;
- 30) «paesi industrializzati»: paesi terzi membri del G7;
- 31) «organismo pubblico»: un organismo del settore pubblico o un soggetto giuridico di diritto privato aventi funzioni di servizio pubblico che offre adeguate garanzie finanziarie.

Articolo 3

Indipendenza

1. Due soggetti giuridici sono indipendenti uno dall'altro, ai sensi del presente regolamento, quando non esiste tra essi una relazione di controllo. Esiste una relazione di controllo quando un soggetto giuridico controlla direttamente o indirettamente l'altro, oppure un soggetto giuridico è sottoposto al medesimo controllo, diretto o indiretto, che si esplica sull'altro. Il controllo può derivare in particolare dal fatto di:

- a) detenere direttamente o indirettamente più del 50 % del valore nominale delle azioni emesse di un soggetto giuridico o la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale soggetto giuridico;
- b) disporre direttamente o indirettamente, di fatto o di diritto, dei poteri di decisione in seno al soggetto giuridico.

2. Il fatto che enti di investimento pubblico, investitori istituzionali o imprese di capitale di rischio nonché fondi detengano direttamente o indirettamente più del 50 % del valore nominale delle azioni emesse di un soggetto giuridico o la maggioranza di diritti di voto degli azionisti o soci di tale soggetto giuridico non costituisce di per sé una relazione di controllo.

⁽¹⁾ GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

3. La proprietà o la vigilanza su soggetti giuridici da parte dello stesso organismo pubblico non comporta di per sé una relazione di controllo.

CAPO II

PARTECIPAZIONE ALLE AZIONI INDIRETTE

Articolo 4

Principi generali

1. Qualsiasi soggetto giuridico che partecipa ad un'azione indiretta può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

2. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato associato può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo, ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, alle condizioni di cui all'articolo 5.

3. Il CCR può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.

4. Qualsiasi organizzazione internazionale di interesse europeo può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo ed è titolare degli stessi diritti e obblighi di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro conformemente al suo accordo di sede.

5. I programmi di lavoro possono specificare e limitare la partecipazione di soggetti giuridici ad un'azione indiretta in funzione della loro attività e tipologia, e a seconda dello strumento utilizzato e per tenere conto degli obiettivi specifici del sesto programma quadro.

Articolo 5

Numero minimo e luogo di stabilimento dei partecipanti

1. I programmi di lavoro precisano il numero minimo di partecipanti necessari per ciascuna azione indiretta e il loro luogo di stabilimento, secondo la natura dello strumento e gli obiettivi dell'attività di RST.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, il numero minimo di partecipanti stabilito dai programmi di lavoro non può essere inferiore a tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in tre Stati membri o Stati associati diversi, di cui almeno due sono Stati membri o paesi candidati associati.

3. Le azioni di sostegno specifico e le azioni per le risorse umane e la mobilità, ad eccezione delle reti di formazione attraverso la ricerca, possono essere attuate da un solo soggetto giuridico.

4. Un GEIE o qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato ai sensi del suo diritto nazionale e che riunisce nel suo ambito soggetti giuridici indipendenti che soddisfano le condizioni del presente regolamento può partecipare da solo ad un'azione indiretta, se la sua composizione soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 6

Partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi

1. Oltre al numero minimo di partecipanti fissato ai sensi dell'articolo 5, qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo può partecipare alle attività di RST previste sotto il titolo «Concentrare ed integrare la ricerca della Comunità» del sesto programma quadro. Le modalità relative a detta partecipazione possono essere specificate nel programma di lavoro corrispondente. Il coinvolgimento di partecipanti dei paesi industrializzati può essere soggetto ad accordi di carattere reciproco, che potrebbero rivestire la forma di un accordo scientifico e tecnologico.

Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo interessato alle attività specifiche di cooperazione internazionale previste sotto il titolo «Concentrare ed integrare la ricerca della Comunità» del sesto programma quadro può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nei limiti del bilancio destinato nell'allegato II del sesto programma quadro all'azione contemplata all'articolo 164, lettera b), del trattato.

Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, diverso da quelle di cui al secondo comma e che partecipa alle attività di RST di cui al primo comma, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità qualora questa possibilità sia contemplata per tale scopo a titolo di un'attività di RST oppure se è essenziale per la realizzazione dell'azione indiretta.

2. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo che ha concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità, può partecipare alle attività di RST diverse da quelle di cui al paragrafo 1 oltre al numero minimo di partecipanti fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 e alle condizioni previste da detto accordo.

Essa può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, qualora questa possibilità sia contemplata a titolo di un'attività di RST oppure se è essenziale alla realizzazione dell'azione indiretta.

3. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, diverso da quelli di cui al paragrafo 2, può partecipare alle attività di RST diverse da quelle di cui al paragrafo 1, in aggiunta al numero minimo di partecipanti fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, se questa partecipazione è prevista a titolo di un'attività di RST oppure se essa è necessaria alla realizzazione dell'azione indiretta.

Essa può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, qualora questa possibilità sia contemplata a titolo di un'attività di RST oppure se è essenziale alla realizzazione dell'azione indiretta.

Articolo 7

Partecipazione di organizzazioni internazionali

Qualsiasi organizzazione internazionale diversa dalle organizzazioni internazionali di interesse europeo può partecipare alle attività di RST di cui all'articolo 6, paragrafo 1, alle condizioni di cui al primo e terzo comma di tale paragrafo e alle altre attività di RST alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3.

Articolo 8

Condizioni in materia di competenze tecniche e di risorse

1. I partecipanti dispongono delle conoscenze e delle competenze tecniche necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta.

2. Al momento della presentazione della proposta, i partecipanti devono disporre almeno potenzialmente delle risorse necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta e essere in grado di precisare l'origine dei fondi messi a disposizione da terzi, incluse le autorità pubbliche.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, i partecipanti devono disporre, sotto la forma e nei tempi voluti, delle risorse necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta.

Per risorse necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta si intendono le risorse umane, di infrastruttura, finanziarie e, se necessario, i beni immateriali e le altre risorse messe a disposizione da un terzo su base di un impegno preliminare.

Articolo 9

Presentazione delle proposte di azione indiretta

1. Le proposte di azione indiretta sono presentate secondo le modalità contenute negli inviti a presentare proposte. Tali modalità sono definite nei programmi di lavoro.

Gli inviti a presentare proposte possono comportare una procedura di valutazione articolata in due fasi. In tal caso, qualora una versione sintetica della proposta sia valutata positivamente nella prima fase i proponenti interessati dovranno presentare una proposta completa nella seconda fase.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) alle azioni di sostegno specifico per le attività dei soggetti giuridici designati nei programmi di lavoro;
- b) alle azioni di sostegno specifico che consistono in un acquisto o in un servizio secondo le disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici;
- c) alle azioni di sostegno specifico che, per le loro particolari caratteristiche e utilità rispetto agli obiettivi e al contenuto scientifico e tecnologico dei programmi specifici, possono essere oggetto di domande di sovvenzione presentate alla Commissione se il programma di lavoro del programma specifico lo prevede e se tale domanda non rientra nel campo di applicazione di un invito aperto a presentare proposte;
- d) alle azioni di sostegno specifiche di cui all'articolo 11.

3. La Commissione può pubblicare inviti a presentare manifestazioni di interesse per essere assistita nell'individuare con precisione obiettivi e necessità che possono essere inclusi nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte. Ciò lascia impregiudicata qualsiasi decisione successivamente adottata dalla Commissione in merito alla valutazione e alla selezione delle proposte di azioni indirette.

4. Gli inviti a manifestazioni di interesse e gli inviti a presentare proposte sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; essi beneficiano della più ampia pubblicità possibile, in particolare attraverso le pagine Internet del sesto programma quadro e tramite specifici canali d'informazione quali i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dagli Stati associati.

Articolo 10

Valutazione e selezione delle proposte di azione indiretta

1. Le proposte di azione indiretta di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), sono valutate sulla base dei criteri seguenti, ove applicabili:

- a) eccellenza scientifica e tecnologica nonché grado di innovazione;
- b) capacità di portare a termine con successo l'azione indiretta e di garantire la sua gestione efficiente, valutata in termini di risorse e competenze, incluse le modalità organizzative previste dai partecipanti;
- c) pertinenza rispetto agli obiettivi del programma specifico;
- d) valore aggiunto europeo, massa critica di risorse mobilitate e contributo alle politiche comunitarie;

e) qualità del piano di valorizzazione e diffusione delle conoscenze, potenziale di promozione dell'innovazione e piani chiari di gestione della proprietà intellettuale.

2. Nell'applicazione del paragrafo 1, lettera d), si tiene conto anche dei criteri seguenti:

a) per le reti di eccellenza: portata e intensità degli sforzi per giungere all'integrazione; capacità della rete di promuovere l'eccellenza al di là dei suoi membri; prospettive di integrazione sostenibile delle loro capacità di ricerca e delle loro risorse al di là della durata del contributo finanziario della Comunità;

b) per i progetti integrati: ambizione degli obiettivi e portata delle risorse attuati, che permettono di contribuire significativamente al rafforzamento della competitività o alla soluzione di problemi della società;

c) per le iniziative integrate di infrastruttura: prospettive di continuità dell'iniziativa al di là della durata del contributo finanziario della Comunità.

3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 si possono inoltre prendere in considerazione i seguenti criteri:

a) sinergie con l'istruzione a tutti i livelli;

b) disponibilità e capacità di interagire con attori esterni al mondo della ricerca e con il pubblico in generale, per contribuire a diffondere consapevolezza e conoscenza e per esaminare le implicazioni più ampie del lavoro proposto per la società;

c) attività volte ad accrescere il ruolo delle donne nella ricerca.

4. Gli inviti a presentare proposte determinano, secondo la natura degli strumenti attuati o gli obiettivi dell'attività di RST, le modalità di applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 da parte della Commissione.

Tali criteri, così come quelli di cui ai paragrafi 2 e 3, possono essere specificati o completati nel programma di lavoro, in particolare per tener conto del contributo delle proposte di azione indiretta al miglioramento dell'informazione e del dialogo con il pubblico e alla promozione della competitività delle PMI.

5. Una proposta di azione indiretta che vada contro i principi etici fondamentali o che non soddisfi le condizioni fissate

nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte non è selezionata. Tale proposta può essere esclusa in qualsiasi momento dalle procedure di valutazione e di selezione.

Qualsiasi partecipante che abbia commesso un'irregolarità nel corso dell'attuazione di un'azione indiretta può essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura di valutazione e di selezione nel rispetto del principio di proporzionalità.

6. La Commissione valuta le proposte con l'assistenza di esperti indipendenti da essa designati conformemente alle disposizioni dell'articolo 11. Nel caso di talune azioni di sostegno specifico, segnatamente quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 2, gli esperti indipendenti sono designati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno. La Commissione pubblica l'elenco degli esperti selezionati.

Tutte le proposte di azioni indirette presentate sono trattate con riservatezza dalla Commissione, che garantisce che in tutte le procedure sia rispettato il principio di riservatezza e che gli esperti indipendenti siano vincolati all'obbligo di riservatezza.

Salvo non sia precisato diversamente nell'invito a presentare proposte, le proposte non sono valutate in modo anonimo.

7. Le proposte di azioni indirette sono selezionate sulla base dei risultati della valutazione e tenendo conto dei fondi comunitari disponibili. La Commissione adotta e pubblica linee direttrici recanti disposizioni dettagliate per le procedure di valutazione e selezione.

Articolo 11

Nomina di esperti indipendenti

1. La Commissione nomina esperti indipendenti per assisterla nelle valutazioni previste dal sesto programma quadro e dai programmi specifici, nonché per l'assistenza di cui all'articolo 10, paragrafo 6 e all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma.

Essa può inoltre costituire gruppi di esperti indipendenti che la consigliano nell'attuazione della politica della Comunità in materia di ricerca.

2. La Commissione nomina gli esperti indipendenti secondo una delle procedure seguenti:

a) Per le valutazioni previste all'articolo 6 del sesto programma quadro e dei suoi programmi specifici, la Commissione nomina come esperti indipendenti personalità di altissimo livello del mondo scientifico, industriale o politico aventi una grande esperienza in materia di ricerca, politica di ricerca o gestione di programmi di ricerca a livello nazionale o internazionale.

- b) Per assisterla nella valutazione delle proposte di reti di eccellenza e dei progetti integrati e nel controllo dei progetti che saranno selezionati ed attuati la Commissione nomina come esperti indipendenti personalità del mondo scientifico, industriale e/o aventi esperienza nel settore dell'innovazione, e che possiedono altresì conoscenze di altissimo livello e un'autorità riconosciuta a livello internazionale nel settore specializzato di cui si tratta.
- c) Per la costituzione dei gruppi di cui al paragrafo 1, secondo comma, la Commissione nomina come esperti indipendenti professionisti aventi conoscenze, competenze ed un'esperienza riconosciuta di primo piano nel settore o negli aspetti che sono oggetto dei lavori del gruppo.
- d) Nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) e per tener conto in maniera equilibrata dei diversi operatori nel settore della ricerca, la Commissione nomina esperti indipendenti aventi le competenze e le conoscenze appropriate con riferimento ai compiti loro affidati. A tal fine essa si basa su inviti a presentare candidature individuali o inviti rivolti ad istituzioni di ricerca per costituire liste di idoneità oppure può, se lo ritiene opportuno, scegliere al di fuori di queste liste qualsiasi persona dotata delle competenze necessarie.

3. Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione verificherà che non esistano conflitti di interesse in relazione all'argomento sul quale l'esperto è invitato a pronunciarsi. A tal fine essa lo invita a firmare una dichiarazione nella quale egli certifica l'assenza di conflitti di interesse al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora ne sorgessero nel corso della sua missione.

Articolo 12

Contratti ed accordi consorziali

1. La Commissione stipula un contratto per ogni proposta d'azione indiretta selezionata. Tale contratto è redatto conformemente alle disposizioni del sesto programma quadro e del presente regolamento, tenendo conto delle specificità dei diversi strumenti interessati.

Dopo aver ascoltato le parti interessate degli Stati membri e degli Stati associati, la Commissione elabora un contratto tipo al fine di facilitare la redazione dei contratti.

2. Il contratto fissa i diritti e gli obblighi dei partecipanti conformemente al presente regolamento, in particolare le disposizioni per il controllo scientifico, tecnologico e finanziario dell'azione indiretta, per l'aggiornamento dei suoi obiettivi, per le variazioni della composizione del consorzio, per il versamento del contributo finanziario della Comunità, e, se del caso, le condizioni di ammissibilità delle spese necessarie, nonché le regole di diffusione e di valorizzazione.

Il contratto stipulato tra la Commissione e tutti i partecipanti a un'azione indiretta si perfeziona con la firma della Commis-

sione e del coordinatore. Gli altri partecipanti indicati nel contratto vi aderiscono secondo le modalità da esso previste e diventano titolari dei diritti e degli obblighi spettanti ai partecipanti.

Ogni partecipante che aderisce ad un'azione indiretta in corso, aderisce al contratto e diviene titolare, nei confronti della Comunità, dei diritti e degli obblighi spettanti ai partecipanti.

3. Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità, adeguate sanzioni sono previste nei contratti, come stabilito, tra l'altro, nel regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità ⁽¹⁾.

4. La stipulazione di un contratto non osta all'emissione da parte della Commissione di una decisione di recupero, che costituisce titolo esecutivo in conformità dell'articolo 256 del trattato, volta ad ottenere da un partecipante il rimborso di una somma da questi dovuta. Prima di adottare una tale decisione, la Commissione chiede al partecipante di presentare osservazioni entro un termine stabilito.

5. I partecipanti ad un'azione indiretta stipulano un accordo consorziale, salvo non sia precisato diversamente nell'invito a presentare proposte. La Commissione pubblica orientamenti non vincolanti sui punti che possono rientrare in un accordo consorziale, quali:

- a) l'organizzazione interna del consorzio;
- b) le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale;
- c) la composizione di controversie interne riguardanti l'accordo consorziale;

A tal fine la Commissione ascolta le parti interessate degli Stati membri e degli Stati associati.

Articolo 13

Attuazione delle azioni indirette

1. Il consorzio attua l'azione indiretta e adotta tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine.

Il contributo finanziario della Comunità è versato al coordinatore. Il coordinatore gestisce il contributo finanziario della Comunità provvedendo alla ripartizione tra i partecipanti e le attività, conformemente alle disposizioni del contratto e alle decisioni prese dal consorzio secondo le procedure interne fissate nel contratto consorziale.

⁽¹⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

I partecipanti comunicano alla Commissione ogni evento, compresa la modifica del contratto consorziale, che possa influire sull'attuazione dell'azione indiretta e sui diritti della Comunità.

2. I partecipanti sono responsabili collettivamente dell'attuazione tecnica dell'azione indiretta. Inoltre ciascun partecipante è responsabile dell'uso del contributo finanziario della Comunità nella misura corrispondente alla sua quota del progetto, fino a concorrenza dell'importo dei pagamenti ricevuti.

Qualora un partecipante sia inadempiente e il consorzio non vi rimedi, la Commissione può, in ultima istanza e dopo aver sondato tutte le altre opzioni, ritenere i partecipanti responsabili, alle condizioni seguenti:

- a) indipendentemente dall'azione appropriata che avvia nei confronti del partecipante inadempiente, la Commissione esige dagli altri partecipanti l'attuazione dell'azione indiretta;
- b) qualora l'attuazione risulti impossibile o qualora gli altri partecipanti rifiutino di adempiere al disposto di cui alla lettera a), la Commissione può risolvere il contratto e recuperare il contributo finanziario della Comunità. Nell'individuazione del danno finanziario la Commissione tiene conto delle prestazioni già effettuate e dei risultati raggiunti, calcolando di conseguenza l'importo dovuto;
- c) la quota dell'importo dovuto, calcolato a norma della lettera b), imputabile al partecipante inadempiente, è suddivisa dalla Commissione tra gli altri partecipanti, sulla base della quota di spese riconosciute di ognuno fino a concorrenza dell'importo del contributo finanziario della Comunità che ogni singolo partecipante ha diritto a percepire.

Se un partecipante è un'organizzazione internazionale, un ente pubblico o un soggetto giuridico la cui partecipazione all'azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da uno Stato associato, detto partecipante è responsabile unicamente per l'importo individualmente dovuto e non risponde del debito di altri partecipanti.

3. Il paragrafo 2 non si applica ad azioni indirette attuate tramite strumenti quali progetti specifici di ricerca per le PMI, azioni per promuovere e sviluppare le risorse umane e la mobilità e, ove debitamente motivate, azioni di sostegno specifico.

4. Il coordinatore tiene una contabilità che consenta di accertare in qualsiasi momento la quota del finanziamento comunitario assegnata ad ogni partecipante ai fini del progetto e comunica annualmente dette informazioni alla Commissione.

5. Quando più soggetti giuridici sono riuniti in seno ad un soggetto giuridico comune che agisce come partecipante unico, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, quest'ultimo assume i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2, lettere a) e b). La responsabilità dei suoi membri è definita a norma della legislazione che disciplina la costituzione del soggetto giuridico comune di cui trattasi.

Articolo 14

Contributo finanziario della Comunità

1. Conformemente all'allegato III del sesto programma quadro e nei limiti della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo ⁽¹⁾, il contributo finanziario della Comunità può assumere le forme seguenti:

- a) per le reti di eccellenza, assume la forma di una sovvenzione fissa all'integrazione, sulla base del programma comune di attività. L'importo della sovvenzione è calcolato tenendo conto del grado di integrazione, del numero dei ricercatori che l'insieme dei partecipanti propone di integrare, delle caratteristiche del settore di ricerca in questione e del programma comune di attività. È utilizzata per completare le risorse apportate dai partecipanti per attuare il loro programma comune di attività;

La sovvenzione è versata sulla base dei risultati ottenuti con l'attuazione effettiva del programma comune di attività, a condizione che le spese, che devono essere certificate da un revisore esterno o, nel caso di organismi pubblici, da un funzionario pubblico competente, siano superiori alla sovvenzione stessa;

- b) per alcune azioni volte a favorire le risorse umane e la mobilità e per alcune azioni di sostegno specifico, ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), esso può assumere la forma di un forfait;
- c) per i progetti integrati e gli altri strumenti, ad eccezione di quelli enunciati alle lettere a) e b) e ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), assume la forma di una sovvenzione al bilancio, calcolata come una percentuale del bilancio stabilito dai partecipanti per la realizzazione dell'azione indiretta, modulato secondo il tipo di attività e tenendo in considerazione il modello di costi utilizzato dal partecipante interessato.

Le spese necessarie all'attuazione dell'azione indiretta devono essere certificate da un revisore esterno o, nel caso di organismi pubblici, da un funzionario pubblico competente.

⁽¹⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

2. Le spese ammissibili sono definite a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, e devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) devono essere effettive, economiche e necessarie per l'attuazione dell'azione indiretta;
- b) devono essere determinate conformemente agli abituali principi contabili del singolo partecipante;
- c) devono essere registrate nella contabilità dei partecipanti oppure, ove si tratti delle risorse di terzi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma, nella corrispondente documentazione finanziaria di detti terzi;
- d) devono essere al netto da imposte indirette, tributi e interessi e non essere fonte di profitto.

In deroga al principio del costo effettivo e con il consenso dei partecipanti, il contratto può stabilire tassi medi della partecipazione finanziaria della Comunità per tipologia di spese o importi forfetari predefiniti, come pure un valore per attività che non si discosti significativamente delle spese previste.

3. I costi per la gestione del consorzio sono rimborsati fino a concorrenza del 100 % dei costi sostenuti e includono i costi dei certificati di audit. In questo caso i soggetti giuridici che partecipano all'azione indiretta sulla base dei costi supplementari possono chiedere il rimborso totale dei costi sostenuti per la gestione, purché siano in grado di produrre giustificativi dettagliati. Nei contratti è fissata una percentuale massima per i costi di gestione in relazione al contributo comunitario. Ai costi di gestione del consorzio è riservata una quota non superiore al 7 %.

Articolo 15

Modifica della composizione del consorzio

1. Il consorzio può, di sua iniziativa, modificare la sua composizione e in particolare estenderla a qualsiasi soggetto giuridico che contribuisce all'attuazione dell'azione indiretta.

Il ritiro di un partecipante non pregiudica i diritti d'accesso di cui all'articolo 26, paragrafo 2 e all'articolo 27, paragrafo 2.

Il consorzio deve notificare ogni modifica nella sua composizione alla Commissione, la quale può opporvisi entro le sei settimane seguenti la notificazione. I nuovi partecipanti diventano parte del contratto conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2.

2. Il programma comune di attività di una rete di eccellenza o il piano di attuazione di un progetto integrato individua le

modifiche della composizione del consorzio che comportano la preventiva pubblicazione di un bando di gara.

Il consorzio pubblica il bando e ne garantisce ampiamente la diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al sesto programma quadro, stampa specializzata e opuscoli, e mediante i punti di contatto nazionali istituiti a fini di informazione e assistenza dagli Stati membri e dagli Stati associati.

Esso valuta le offerte sulla base dei criteri applicati per la valutazione e la selezione dell'azione indiretta, fissati conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5, con l'assistenza di esperti indipendenti designati dal consorzio sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b).

La successiva modifica del consorzio si effettua secondo la procedura di cui al paragrafo 1, terzo comma.

Articolo 16

Contributo finanziario complementare

La Commissione può aumentare il contributo finanziario della Comunità ad un'azione indiretta già in fase di esecuzione per incorporarvi nuove attività che possono coinvolgere nuovi partecipanti.

Nel caso delle azioni indirette di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), lo fa tramite inviti a presentare proposte supplementari, che la Commissione pubblica e diffonde ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e che possono essere limitati se necessario alle azioni indirette già in fase di esecuzione. La Commissione valuta e seleziona tali proposte ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 17

Attività del consorzio a favore di terzi

Se il contratto prevede che il consorzio svolga tutte o parte delle sue attività a favore di terzi, il consorzio ne garantisce un'adeguata pubblicità, se del caso conformemente al contratto.

Il consorzio valuta e seleziona qualsiasi domanda presentatagli da terzi conformemente ai principi di trasparenza, equità e imparzialità e secondo le modalità previste dal contratto.

Articolo 18

Controllo e audit scientifici, tecnologici e finanziari

1. La Commissione valuta periodicamente le azioni indirette alle quali la Comunità contribuisce, sulla base delle relazioni di attività che riguardano anche l'attuazione del piano di valorizzazione o diffusione delle conoscenze che le sono presentate dai partecipanti conformemente alle stipule del contratto.

Per il controllo delle reti di eccellenza, dei progetti integrati e, se necessario, per altre azioni indirette, la Commissione è assistita da esperti indipendenti che designa conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2.

La Commissione garantisce che tutte le informazioni da essa ricevute sulle conoscenze preesistenti e su quelle previste od acquisite nel corso di un'azione indiretta vengano trattate in modo riservato.

2. Conformemente al contratto, la Commissione adotta tutte le misure utili per garantire il conseguimento degli obiettivi dell'azione indiretta, nel rispetto degli interessi finanziari della Comunità in nome dei quali può, se necessario, adattare il contributo finanziario della Comunità o interrompere l'azione indiretta in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento o delle stipule del contratto.

3. La Commissione, o qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, ha il diritto di procedere a audit tecnici, tecnologici e finanziari presso i partecipanti, per assicurarsi che l'azione indiretta sia realizzata o sia stata realizzata nelle condizioni da essi dichiarate e conformemente alle stipule del contratto.

Il contratto definisce le condizioni alle quali i partecipanti possono opporsi all'effettuazione di audit tecnologici sulla valorizzazione e la diffusione delle conoscenze da parte di determinati rappresentanti autorizzati della Commissione.

4. Ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 2, del trattato, la Corte dei conti può procedere alla verifica dell'uso del contributo finanziario della Comunità.

Articolo 19

Informazioni messe a disposizione degli Stati membri e degli Stati associati

La Commissione mette a disposizione di qualsiasi Stato membro o Stato associato che ne faccia richiesta le informazioni utili di cui dispone sulle conoscenze derivanti dai lavori effettuati nell'ambito di un'azione indiretta, purché tali informazioni siano rilevanti in termini di politiche pubbliche, a meno che i partecipanti non adducano argomentazioni motivate che vi ostino.

In nessun caso la messa a disposizione di tali informazioni comporta il trasferimento dei diritti o doveri della Commissione e dei partecipanti, di cui agli articoli da 21 a 28, agli Stati membri o agli Stati associati che ottengono tali informazioni.

A meno che tali informazioni generali non diventino pubbliche o siano rese accessibili al pubblico dai partecipanti ovvero non siano state comunicate senza restrizioni per quanto attiene alla riservatezza, gli Stati membri e gli Stati associati si conformano

agli obblighi della Commissione in materia di riservatezza stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 20

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

Nell'attuazione delle azioni indirette la Commissione garantisce che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati mediante effettivi controlli e misure deterrenti, nonché, qualora siano accertate delle irregolarità, mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95 e (CE, Euratom) n. 2185/96 ⁽¹⁾ e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

CAPO III

REGOLE DI DIFFUSIONE E DI VALORIZZAZIONE

Articolo 21

Proprietà delle conoscenze

1. Le conoscenze derivanti dai lavori effettuati nell'ambito delle azioni dirette sono di proprietà della Comunità.

2. Le conoscenze derivanti dai lavori effettuati nell'ambito delle azioni indirette previste all'articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e d) sono di proprietà della Comunità. Le conoscenze derivanti dai lavori effettuati nell'ambito delle altre azioni indirette sono di proprietà dei partecipanti che effettuano i lavori che portano a dette conoscenze.

3. Se diversi partecipanti hanno effettuato congiuntamente i lavori che generano le conoscenze di cui al paragrafo 2, e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere definita, essi hanno la proprietà congiunta di queste conoscenze. Essi concordano fra di loro la ripartizione e i termini dell'esercizio della proprietà delle conoscenze, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del contratto.

4. Le conoscenze derivanti dai lavori effettuati nel quadro dei progetti di ricerca cooperativa o collettiva sono di proprietà congiunta delle PMI o dei gruppi d'impresa, i quali concordano, in particolare nel contratto consorziale, la ripartizione e i termini dell'esercizio della proprietà delle conoscenze, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del contratto.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

5. Se i dipendenti di un partecipante possono rivendicare diritti sulle conoscenze, il partecipante adotta le misure o stipula gli opportuni accordi per garantire che questi diritti possano essere esercitati in modo compatibile con i suoi obblighi nel quadro del presente regolamento e del contratto.

6. Se un partecipante trasferisce la proprietà delle conoscenze, adotta misure o stipula accordi per trasferire al cessionario i suoi obblighi, specialmente per quanto riguarda la concessione di diritti di accesso e la diffusione e valorizzazione delle conoscenze, nel quadro del presente regolamento e del contratto. Il partecipante, per tutto il tempo in cui è tenuto a concedere diritti di accesso, informa preventivamente la Commissione e gli altri partecipanti alla stessa azione indiretta della cessione prevista e del cessionario.

Entro 30 giorni dalla notifica, la Commissione o altri partecipanti all'azione indiretta possono opporsi a tale trasferimento di proprietà. La Commissione può opporsi a qualsiasi trasferimento di proprietà a terzi, in particolare terzi non stabiliti in uno Stato membro o in uno Stato associato, se tale trasferimento non coincide con l'interesse di sviluppare la competitività di un'economia europea dinamica basata sulla conoscenza o non è conforme ai principi etici. Gli altri partecipanti possono opporsi a qualsiasi trasferimento di proprietà ove esso pregiudichi i loro diritti di accesso.

Articolo 22

Protezione delle conoscenze

1. Qualora le conoscenze siano suscettibili di applicazione industriale o commerciale, il loro proprietario assicura una protezione adeguata ed efficace delle stesse, conformemente alle pertinenti disposizioni legislative, al contratto e al contratto consorziale e tenendo in debito conto i legittimi interessi dei partecipanti interessati.

2. Se la Commissione considera necessario tutelare le conoscenze in un paese specifico e tale protezione non è stata richiesta o è stata rifiutata, la Commissione può, con l'accordo del partecipante interessato, adottare misure di protezione. In questo caso e per quanto riguarda detto paese specifico, la Comunità assume gli obblighi relativi al riconoscimento dei diritti di accesso in luogo del partecipante. Il partecipante può rifiutare soltanto se può dimostrare che i suoi interessi legittimi sarebbero significativamente lesi.

3. Un partecipante può pubblicare o permettere la pubblicazione di dati sulle conoscenze che possiede o su conoscenze ottenute durante lavori eseguiti nell'ambito di progetti di ricerca in cooperazione o collettivi, su qualsiasi mezzo di comunicazione, a condizione che ciò non influisca sulla protezione di tali conoscenze. La Commissione e gli altri partecipanti alla stessa azione indiretta sono informati in anticipo per iscritto in merito a qualsiasi pubblicazione prevista. Una copia di tali dati viene messa a loro disposizione su richiesta entro 30 giorni dalla relativa domanda. La Commissione e gli altri partecipanti possono opporsi alla pubblicazione entro un nuovo termine di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione dei dati in que-

stione, se a loro avviso ciò potrebbe compromettere la protezione delle loro conoscenze.

Articolo 23

Valorizzazione e diffusione delle conoscenze

1. I partecipanti e la Comunità valorizzano o predispongono la valorizzazione delle conoscenze che possiedono derivanti dalle azioni dirette o dalle azioni indirette, conformemente agli interessi dei partecipanti interessati. I partecipanti precisano le condizioni di valorizzazione in maniera dettagliata e verificabile in conformità del presente regolamento e del contratto.

2. Se la diffusione delle conoscenze non pregiudica la loro protezione o valorizzazione, i partecipanti ne garantiscono la diffusione entro un periodo stabilito dalla Comunità. Se i partecipanti non lo fanno, la Commissione può diffondere essa stessa le conoscenze. Si tiene particolarmente conto dei fattori seguenti:

- a) necessità di salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale;
- b) vantaggi di una rapida diffusione, per esempio per evitare duplicazioni delle attività di ricerca e creare sinergie tra azioni indirette;
- c) riservatezza;
- d) interessi legittimi dei partecipanti.

Articolo 24

Messa a disposizione di conoscenze derivanti da azioni dirette

Le conoscenze derivanti da lavori effettuati nell'ambito di azioni dirette possono essere messe a disposizione di uno o più soggetti giuridici interessati, in particolare quelli stabiliti in uno Stato membro o in uno Stato associato, a condizione che i suddetti soggetti giuridici si impegnino a valorizzare le conoscenze o garantirne la valorizzazione. La messa a disposizione delle conoscenze è subordinata ad opportune condizioni che devono essere definite e pubblicate dalla Commissione, in particolare in materia di pagamento di somme di denaro.

Articolo 25

Principi che disciplinano i diritti di accesso nelle azioni indirette

1. I diritti di accesso a norma degli articoli 26 e 27 sono concessi su richiesta scritta. La concessione dei diritti di accesso può essere subordinata alla conclusione di accordi specifici per garantire che essi siano usati soltanto allo scopo previsto e di opportuni accordi di riservatezza. I partecipanti possono anche concludere accordi allo scopo, segnatamente, di concedere diritti di accesso supplementari o più favorevoli, compresi i diritti di accesso a terzi, in particolare ad imprese associate con i partecipanti, o di precisare i requisiti applicabili ai diritti di accesso, ma senza limitare questi ultimi. Tali accordi sono conformi alle regole di concorrenza applicabili.

La Commissione può opporsi alla concessione di diritti di accesso a terzi, in particolare terzi non stabiliti in uno Stato membro o uno Stato associato, se tale concessione non coincide con l'interesse di sviluppare la competitività di un'economia europea dinamica basata sulla conoscenza o non è compatibile con i principi etici.

2. I diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi a condizione che il partecipante cedente sia autorizzato a concedere questi diritti.

3. Un partecipante può esplicitamente escludere una specifica conoscenza preesistente dall'obbligo relativo alla concessione dei diritti di accesso con un accordo scritto tra i partecipanti, prima che il partecipante interessato firmi il contratto o prima dell'ingresso di un nuovo partecipante all'azione indiretta. Gli altri partecipanti possono rifiutare il loro accordo soltanto se dimostrano che l'attuazione dell'azione indiretta o i loro legittimi interessi sarebbero gravemente lesi.

4. Tranne in caso di consenso specifico da parte del partecipante che concede i diritti di accesso, i diritti non conferiscono alcuna facoltà di concedere sublicenze.

Articolo 26

Diritti di accesso per l'esecuzione di azioni indirette

1. I partecipanti alla stessa azione indiretta godono dei diritti di accesso alle conoscenze derivanti dai lavori effettuati nell'ambito dell'azione indiretta ed alle conoscenze preesistenti, qualora tali conoscenze o conoscenze preesistenti siano necessarie per effettuare il loro lavoro nell'ambito di tale azione indiretta. I diritti di accesso alle conoscenze sono concessi gratuitamente. Anche i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi gratuitamente, tranne se diversamente convenuto prima della firma del contratto.

2. Nel rispetto dei suoi legittimi interessi, la cessazione della partecipazione di un partecipante non incide in alcun modo sull'obbligo di concedere diritti di accesso, conformemente al paragrafo 1, agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta fino alla sua fine.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

Articolo 27

Diritti di accesso ai fini della valorizzazione

1. I partecipanti alla stessa azione indiretta godono dei diritti di accesso alle conoscenze derivanti dai lavori effettuati nell'ambito dell'azione indiretta ed alle conoscenze preesistenti, qualora tali conoscenze o conoscenze preesistenti siano necessarie per valorizzare le loro conoscenze. I diritti di accesso alle conoscenze sono concessi gratuitamente tranne se diversamente convenuto prima della firma del contratto. I diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi a condizioni eque e non discriminatorie.

2. Fatti salvi i legittimi interessi dei partecipanti, i diritti di accesso possono essere richiesti alle condizioni di cui al paragrafo 1, fino a due anni dopo la fine dell'azione indiretta o dopo la cessazione della partecipazione di un partecipante, a seconda di quale data sia precedente, a meno che sia stato previsto un periodo più lungo.

Articolo 28

Impegni incompatibili o limitativi

1. I partecipanti non assumono impegni incompatibili con gli obblighi previsti dal presente regolamento.

2. I partecipanti a una stessa azione indiretta sono informati non appena possibile dal partecipante cui è richiesta la concessione di diritti di accesso, a seconda dei casi, delle limitazioni alla concessione di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti, degli obblighi di concedere diritti sulle conoscenze o di qualsiasi restrizione atta ad influenzare in modo sostanziale la concessione di diritti di accesso.

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno a partire dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

La presidente

M. FISCHER BOEL

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 2322/2002 DEL CONSIGLIO**del 5 novembre 2002****relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università nell'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (2002-2006)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, volto anche a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (in prosieguo il «sesto programma quadro») è stato adottato con la decisione 2002/668/Euratom del Consiglio ⁽⁴⁾. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità devono essere completate con altre disposizioni da stabilire in conformità dell'articolo 7 del trattato.

(2) Dette disposizioni dovrebbero iscriversi in un quadro coerente e trasparente, che tenga pienamente conto degli obiettivi e delle specificità degli strumenti definiti all'allegato III del programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione «Energia nucleare», adottato con la decisione 2002/837/Euratom del Consiglio ⁽⁵⁾ per garantirne un'attuazione ottimale.

(3) Le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università dovrebbero tenere conto della natura delle attività di ricerca (comprese quelle di dimostrazione) e di formazione nel settore nucleare. Possono inoltre variare a seconda che il partecipante appartenga ad uno Stato membro, ad uno Stato associato, che sia o no candidato all'adesione, o ad un paese terzo, o secondo la sua struttura giuridica, se si tratta cioè di un'organizzazione nazionale, di un'organizzazione internazionale avente o no interesse europeo o di un'associazione di partecipanti.

(4) Conformemente al sesto programma quadro, la partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi dovrebbe essere prevista alla luce degli obiettivi di cooperazione internazionale di cui, in particolare, all'articolo 101 del trattato.

(5) Le organizzazioni internazionali aventi il compito di sviluppare la cooperazione in materia di ricerca in Europa e composte in maggioranza di Stati membri o di Stati associati contribuiscono alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca. La loro partecipazione al sesto programma quadro dovrebbe quindi essere incoraggiata.

(6) Le attività del sesto programma quadro dovrebbero essere condotte nel rispetto dei principi etici, compresi quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere intese a migliorare l'informazione e il dialogo con la società e ad accrescere il ruolo delle donne nella ricerca.

(7) Il Centro comune di ricerca partecipa alle azioni indirette di ricerca e di sviluppo tecnologico sulla stessa base dei soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro.

(8) Le attività del sesto programma quadro dovrebbero essere conformi agli interessi finanziari della Comunità e garantirne la tutela. La responsabilità della Commissione per l'attuazione del programma quadro e dei suoi programmi specifici comprende anche gli aspetti finanziari che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento fissa le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alla ricerca effettuata ai sensi del sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, volto anche a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (in prosieguo il «sesto programma quadro»).

⁽¹⁾ GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 331.

⁽²⁾ Parere espresso il 3 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 17 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 294 del 29.10.2002, pag. 74.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) «attività di RST»: le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese quelle di dimostrazione e le attività di formazione, di cui agli allegati I e III del sesto programma quadro;
- 2) «azione diretta»: un'attività di RST intrapresa dal Centro comune di ricerca (in prosieguo: «CCR») in esecuzione dei compiti ad esso conferiti dal sesto programma quadro;
- 3) «azione indiretta»: un'attività di RST intrapresa da uno o più partecipanti mediante uno strumento del sesto programma quadro;
- 4) «strumenti»: le modalità indirette di intervento della Comunità previste dall'allegato III del programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione «Energia nucleare»;
- 5) «contratto»: un accordo, tra la Comunità e i partecipanti, concernente una sovvenzione avente l'obiettivo di realizzare un'azione indiretta e che crea diritti e obblighi tra la Comunità e i partecipanti, da un lato, e tra i partecipanti a tale azione indiretta, dall'altro;
- 6) «accordo consorziale»: un accordo che i partecipanti a un'azione indiretta concludono tra loro per l'attuazione di questa. Tale accordo non pregiudica gli obblighi dei partecipanti, sia reciproci che verso la Comunità, risultanti dal presente regolamento e dal contratto;
- 7) «partecipante»: un soggetto giuridico che contribuisce ad un'azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Comunità, ai termini del presente regolamento o del contratto;
- 8) «soggetto giuridico»: qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica, costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, al diritto comunitario o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e dalla capacità di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura;
- 9) «consorzio»: l'insieme dei partecipanti ad una stessa azione indiretta;
- 10) «coordinatore»: il partecipante, designato dai partecipanti alla stessa azione indiretta e accettato dalla Commissione, avente obblighi specifici addizionali derivanti dal presente regolamento e dal contratto;
- 11) «organizzazione internazionale»: qualsiasi soggetto giuridico costituito da un'associazione di Stati, diversa dalla

Comunità, costituita sulla base di un trattato o di un atto simile, dotata di organi comuni e avente personalità giuridica internazionale distinta da quella dei suoi membri;

- 12) «organizzazione internazionale di interesse europeo»: un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri della Comunità o Stati associati, e il cui obiettivo principale è contribuire al rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnologica europea;
- 13) «paese candidato associato»: qualsiasi Stato associato, riconosciuto dalla Comunità come candidato all'adesione all'Unione europea;
- 14) «Stato associato»: uno Stato che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità europea dell'energia atomica, nei termini o sulla base del quale contribuisce finanziariamente in tutto o in parte al sesto programma quadro;
- 15) «paese terzo»: uno Stato che non è né uno Stato membro, né uno Stato associato;
- 16) «gruppo europeo di interesse economico (GEIE)»: qualsiasi soggetto giuridico costituito in conformità al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio ⁽¹⁾;
- 17) «bilancio»: un piano previsionale dell'insieme delle risorse e dei fondi necessari per realizzare un'azione indiretta;
- 18) «irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o conseguenza di un'omissione da parte di un soggetto giuridico che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti da queste a causa di una spesa indebita;
- 19) «conoscenze preesistenti»: le informazioni detenute dai partecipanti prima della stipulazione del contratto o acquisite parallelamente a quest'ultimo, come pure i diritti di autore o i diritti connessi a dette informazioni in seguito alla domanda o al rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati complementari o altre forme di protezione simili;
- 20) «conoscenze»: i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o no, derivanti dalle azioni dirette e dalle azioni indirette così come i diritti di autore o i diritti connessi a tali informazioni a seguito della domanda e del rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati complementari o altre forme simili di protezione;

⁽¹⁾ GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1.

- 21) «diffusione»: la divulgazione delle conoscenze tramite qualsiasi mezzo adeguato, esclusa la pubblicazione richiesta dalle formalità a tutela delle conoscenze;
- 22) «valorizzazione»: utilizzazione diretta o indiretta di conoscenze in attività di ricerca o al fine di sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio;
- 23) «programma di lavoro»: un piano elaborato dalla Commissione per l'attuazione di un programma specifico;
- 24) «programma comune di attività»: comprende azioni avviate dai partecipanti necessarie all'attuazione di una rete di eccellenza;
- 25) «piano di attuazione»: il piano relativo a tutte le azioni dei partecipanti a un progetto integrato;
- 26) «organismo pubblico»: un organismo del settore pubblico o un soggetto giuridico di diritto privato avente funzioni di servizio pubblico e che offre adeguate garanzie finanziarie adeguate.

Articolo 3

Indipendenza

1. Due soggetti giuridici sono indipendenti uno dall'altro, ai sensi del presente regolamento, quando non esiste tra essi una relazione di controllo. Esiste una relazione di controllo quando un soggetto giuridico controlla direttamente o indirettamente l'altro, oppure un soggetto giuridico è sottoposto al medesimo controllo, diretto o indiretto, che si esplica sull'altro. Il controllo può derivare in particolare dal fatto di:

- a) detenere direttamente o indirettamente più del 50 % del valore nominale delle azioni emesse di un soggetto giuridico o la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale soggetto giuridico;
- b) disporre direttamente o indirettamente, di fatto o di diritto, dei poteri di decisione del soggetto giuridico.

2. Il fatto che enti di investimento pubblico, investitori istituzionali o imprese di capitale di rischio nonché fondi detengano direttamente o indirettamente più del 50 % del valore nominale delle azioni emesse di un soggetto giuridico o la maggioranza di diritti di voto degli azionisti o soci di tale soggetto giuridico non comporta di per sé una relazione di controllo.

3. La proprietà o la vigilanza su soggetti giuridici da parte dello stesso organismo pubblico non fa sorgere di per sé una relazione di controllo.

CAPO II

PARTECIPAZIONE ALLE AZIONI INDIRETTE

Articolo 4

Campo d'applicazione e principi generali

1. Le norme stabilite nel presente capo si applicano alla partecipazione di soggetti giuridici ad azioni indirette, salve restando le norme specifiche per le attività di RSTF nell'area tematica prioritaria «Ricerca sull'energia da fusione» del programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione «Energia-nucleare», di cui al capo III.

2. Qualsiasi soggetto giuridico che partecipi ad un'azione indiretta può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

3. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato associato può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo, ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, alle condizioni di cui all'articolo 5.

4. Il CCR può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo, ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.

5. Qualsiasi organizzazione internazionale di interesse europeo può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo, e con gli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, conformemente al suo accordo di sede.

6. I programmi di lavoro possono specificare e limitare la partecipazione di soggetti giuridici ad un'azione indiretta, in funzione della loro attività o tipologia a seconda dello strumento utilizzato e per tenere conto degli obiettivi specifici del programma quadro.

Articolo 5

Numero minimo e luogo di stabilimento dei partecipanti

1. I programmi di lavoro precisano il numero minimo di partecipanti necessari per l'azione indiretta e il loro luogo di stabilimento, secondo la natura dello strumento e gli obiettivi dell'attività di RST.

2. Per le reti di eccellenza e i progetti integrati, il numero minimo di partecipanti non può essere inferiore a tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in tre Stati membri o Stati associati diversi, di cui almeno due sono Stati membri o paesi candidati associati.

3. Le azioni di sostegno specifico e le azioni per le risorse umane e la mobilità, ad eccezione delle reti di formazione alla ricerca, possono essere attuate da un unico soggetto giuridico.

Se il programma di lavoro fissa un numero minimo di partecipanti superiore o pari a due soggetti giuridici stabiliti in altrettanti Stati membri o Stati associati, tale numero è fissato conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 4.

4. Per gli strumenti diversi da quelli contemplati ai paragrafi 2 e 3, il numero minimo di partecipanti non può essere inferiore a due soggetti giuridici indipendenti stabiliti in due Stati membri o Stati associati diversi, di cui almeno uno stabilito in uno Stato membro o in uno Stato candidato associato.

5. Un GEIE o qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato ai sensi del suo diritto nazionale e che riunisce nel suo ambito soggetti giuridici indipendenti che soddisfano le condizioni del presente regolamento può partecipare da solo ad un'azione indiretta, se la sua composizione soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 6

Partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi

1. Salve restando altre eventuali limitazioni previste nel programma di lavoro del programma specifico qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo può partecipare alle attività di RSTF, in aggiunta al numero minimo di partecipanti fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, qualora tale partecipazione sia prevista a titolo di un'attività di RSTF o sia necessaria per la realizzazione dell'azione indiretta.

2. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, qualora questa possibilità sia contemplata a titolo di un'attività di RSTF o qualora sia essenziale per la realizzazione dell'azione indiretta.

Articolo 7

Partecipazione di organizzazioni internazionali

Qualsiasi organizzazione internazionale diversa dalle organizzazioni internazionali di interesse europeo di cui all'articolo 4, paragrafo 5, può partecipare alle attività di RSTF alle condizioni di cui all'articolo 6.

Articolo 8

Condizioni in materia di competenze tecniche e di risorse

1. I partecipanti dispongono delle conoscenze e delle competenze tecniche necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta.

2. Al momento della presentazione della proposta, i partecipanti devono disporre almeno potenzialmente delle risorse

necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta e essere in grado di precisare l'origine dei fondi messi a disposizione da terzi, incluse le autorità pubbliche.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, i partecipanti devono disporre, nella forma e nei tempi voluti, delle risorse necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta.

Per risorse necessarie a realizzare l'azione indiretta si intendono le risorse umane, di infrastruttura, finanziarie e, se necessario, i beni immateriali e le altre risorse messe a disposizione da un terzo su base di un impegno preliminare.

Articolo 9

Presentazione delle proposte di azione indiretta

1. Le proposte di azione indiretta sono presentate secondo le modalità contenute negli inviti a presentare proposte. Le modalità di tali inviti sono definite nei programmi di lavoro.

Gli inviti a presentare proposte possono comportare una procedura di valutazione articolata in due fasi. In tale caso qualora una versione sintetica della proposta sia valutata positivamente nella prima fase, i proponenti interessati dovranno presentare, nella seconda fase, una proposta completa.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) alle azioni di sostegno specifico per le attività dei soggetti giuridici designati nel programma di lavoro;
- b) alle azioni di sostegno specifico che consistono in un acquisto o in un servizio secondo le disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici;
- c) alle azioni di sostegno specifico che, per la loro natura e utilità rispetto agli obiettivi e al contenuto scientifico e tecnologico dei programmi specifici, possono essere oggetto di domande di sovvenzione presentate alla Commissione se il programma di lavoro del programma specifico lo prevede e se tale domanda non rientra nel campo di applicazione di un invito aperto a presentare proposte;
- d) alle azioni di sostegno specifico di cui all'articolo 11.

3. La Commissione può pubblicare inviti a presentare manifestazioni di interesse al fine di individuare e valutare con precisione obiettivi e necessità che possano essere inclusi nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte. Ciò lascia impregiudicata qualsiasi decisione successivamente adottata dalla Commissione in merito alla valutazione e alla selezione delle proposte di azioni indirette.

4. Gli inviti a presentare manifestazioni di interesse e gli inviti a presentare proposte sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; essi beneficiano della più ampia pubblicità possibile, in particolare attraverso le pagine Internet del sesto programma quadro e tramite specifici canali informativi, quali i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dagli Stati associati.

Articolo 10

Valutazione e selezione delle proposte di azione indiretta

1. Le proposte di azione indiretta di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), sono valutate, sulla base dei criteri seguenti, ove applicabili:

- a) eccellenza scientifica e tecnologica e grado di innovazione;
- b) capacità di portare a termine con successo l'azione indiretta e di garantire la sua gestione efficiente, valutata in termini di risorse e competenze, incluse le modalità organizzative previste dai partecipanti;
- c) pertinenza rispetto agli obiettivi del programma specifico;
- d) valore aggiunto europeo, massa critica di risorse mobilitate e contributo alle politiche comunitarie;
- e) qualità del piano di valorizzazione e diffusione delle conoscenze, potenziale di promozione dell'innovazione e piani chiari di gestione della proprietà intellettuale.

2. Nell'applicazione del paragrafo 1, lettera d), saranno anche esaminati i criteri seguenti:

- a) per le reti di eccellenza: portata e intensità degli sforzi per giungere all'integrazione; capacità della rete di promuovere l'eccellenza al di là dei soli membri della rete; prospettive di integrazione sostenibile delle loro capacità e delle loro risorse di ricerca al di là della durata del contributo finanziario della Comunità;
- b) per i progetti integrati: ambizione degli obiettivi e portata dei mezzi attuati, che permettono di contribuire significativamente al rafforzamento della competitività o alla soluzione di problemi della società;
- c) per le iniziative integrate di infrastruttura: prospettive di continuità dell'iniziativa al di là della durata del contributo finanziario della Comunità.

3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono inoltre essere esaminati i seguenti criteri:

- a) sinergie con l'istruzione a tutti i livelli;
- b) disponibilità e capacità di interagire con attori esterni al mondo della ricerca e con il pubblico in generale per contribuire a diffondere consapevolezza e conoscenza e per esaminare le implicazioni sociali più ampie del lavoro proposto;
- c) attività volte ad accrescere il ruolo delle donne nella ricerca.

4. Gli inviti a presentare proposte determinano, secondo la natura degli strumenti attuati o gli obiettivi dell'attività di RSTF, le modalità di applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, da parte della Commissione.

Tali criteri, così come quelli di cui al paragrafo 2 e 3, possono essere specificati o completati nel programma di lavoro, in particolare per tenere conto del contributo delle proposte per azioni indirette al miglioramento dell'informazione e il dialogo con il pubblico e alla promozione della competitività delle PMI.

5. Una proposta di azione indiretta che vada contro i principi etici fondamentali, o che non soddisfi le condizioni fissate nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte non è selezionata. Siffatta proposta può essere esclusa in qualsiasi momento dalle procedure di valutazione e di selezione.

Qualsiasi partecipante che abbia commesso un'irregolarità nel corso dell'attuazione di un'azione indiretta può essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura di valutazione e di selezione, nel rispetto del principio di proporzionalità.

6. La Commissione valuta le proposte con l'assistenza di esperti indipendenti da essa designati conformemente alle disposizioni dell'articolo 11. Nel caso di talune azioni di sostegno specifico, segnatamente quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 2, gli esperti indipendenti sono designati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno. La Commissione pubblica l'elenco degli esperti scelti.

Tutte le proposte di azione indiretta presentate sono trattate con riservatezza dalla Commissione, che garantisce che il principio di riservatezza sia rispettato in tutte le procedure e che gli esperti indipendenti siano vincolati dall'obbligo di riservatezza.

Salvo non sia precisato diversamente nell'invito a presentare proposte, le proposte non sono valutate in modo anonimo.

7. Le proposte di azione indiretta sono selezionate sulla base dei risultati della valutazione e tenendo conto dei fondi comunitari disponibili. La Commissione adotta e pubblica linee direttrici recanti disposizioni dettagliate per le procedure di valutazione e di selezione.

Articolo 11

Nomina di esperti indipendenti

1. La Commissione nomina esperti indipendenti per assisterla nelle valutazioni previste dal sesto programma quadro e dal programma specifico, nonché per l'assistenza di cui all'articolo 10, paragrafo 6 e all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma.

Essa può inoltre costituire gruppi di esperti indipendenti che la consigliano nell'attuazione della politica della Comunità in materia di ricerca.

2. La Commissione nomina gli esperti indipendenti secondo una delle procedure seguenti:

- a) per le valutazioni previste agli articoli 5 e 6 del sesto programma quadro e all'articolo 7, paragrafo 2, del programma specifico la Commissione nomina come esperti indipendenti personalità di altissimo livello del mondo scientifico, industriale o politico, aventi una grande esperienza in materia di ricerca, politica di ricerca o gestione di programmi di ricerca a livello nazionale o internazionale,
- b) per assisterla nella valutazione delle proposte di reti di eccellenza e di progetti integrati e nel controllo dei progetti che saranno selezionati ed attuati, la Commissione nomina come esperti indipendenti personalità del mondo scientifico, industriale e/o aventi esperienza nel settore dell'innovazione e che possiedono altresì conoscenze di altissimo livello e un'autorità riconosciuta a livello internazionale nel settore specializzato di cui si tratta,
- c) per la costituzione dei gruppi di cui al paragrafo 1, secondo comma, la Commissione nomina come esperti indipendenti professionisti aventi conoscenze, competenze ed un'esperienza riconosciuta di primo piano nel settore o negli aspetti che sono oggetto dei lavori del gruppo,
- d) nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) e per tener conto in maniera equilibrata dei diversi operatori nel settore della ricerca, la Commissione nomina esperti indipendenti aventi le competenze e le conoscenze appropriate con riferimento ai compiti loro affidati. A tal fine essa si basa su inviti a presentare candidature individuali o inviti rivolti ad istituzioni di ricerca per costituire liste di idoneità oppure se lo ritiene opportuno, può scegliere al di fuori di queste liste qualsiasi persona dotata delle competenze necessarie.

3. Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione verificherà che non esistano conflitti di interesse in relazione all'argomento sul quale l'esperto è invitato a pronunciarsi. A tal fine essa lo invita a firmare una dichiarazione nella quale egli certifica l'assenza di conflitti di interesse al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora ne sorgessero nel corso della sua missione.

Articolo 12

Contratti e accordi di consorzio

1. La Commissione stipula un contratto per ogni proposta di azione indiretta selezionata. Tale contratto è redatto conformemente alle disposizioni del sesto programma quadro e del presente regolamento, tenendo conto delle specificità dei diversi strumenti interessati.

La Commissione, dopo aver ascoltato le parti interessate degli Stati membri e degli Stati associati, elabora un contratto tipo, al fine di facilitare la redazione dei contratti.

2. Il contratto fissa i diritti e gli obblighi dei partecipanti conformemente al presente regolamento in particolare le disposizioni per il controllo scientifico, tecnologico e finanziario dell'azione indiretta, per l'aggiornamento dei suoi obiettivi, le variazioni dei membri del consorzio, per il versamento del contributo finanziario della Comunità e, se del caso, le condizioni di ammissibilità delle spese necessarie.

Il contratto definisce le regole di diffusione e di valorizzazione delle conoscenze e dei risultati, conformemente al titolo II, capo 2, del trattato.

Il contratto stipulato tra la Commissione e tutti i partecipanti a un'azione indiretta si perfeziona con la firma della Commissione e del coordinatore. Gli altri partecipanti indicati nel contratto vi aderiscono secondo le modalità da esso previste e diventano titolari dei diritti e degli obblighi spettanti ai partecipanti.

Ogni partecipante che aderisce ad un'azione indiretta in corso aderisce al contratto e diviene titolare dei diritti e degli obblighi che spettano ai partecipanti nei confronti della Comunità.

3. Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità, nei contratti sono previste sanzioni adeguate, come stabilito, tra l'altro, nel regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità⁽¹⁾.

4. I partecipanti a un'azione indiretta stipulano un accordo consorziale, salvo non sia precisato diversamente l'invito a presentare proposte. La Commissione pubblica orientamenti non vincolanti sui punti che possono rientrare in un accordo consorziale, quali:

- a) l'organizzazione interna del consorzio;
- b) le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale;
- c) la composizione di controversie interne, riguardanti l'accordo consorziale.

⁽¹⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

A tale fine la Commissione ascolta le parti interessate degli Stati membri e degli Stati associati.

Articolo 13

Attuazione dell'azione indiretta

1. Il consorzio attua l'azione indiretta e adotta tutte le misure necessarie e ragionevoli a tale fine.

Il contributo finanziario della Comunità è versato al coordinatore. Il coordinatore gestisce il contributo finanziario della comunità provvedendo alla ripartizione tra i partecipanti e tra le attività conformemente alle disposizioni del contratto e alle decisioni prese dal consorzio secondo le procedure interne fissate nel contratto consorziale.

I partecipanti comunicano alla Commissione ogni evento, compresa la modifica dell'accordo consorziale, che possa influire sull'attuazione dell'azione indiretta e sui diritti della Comunità.

2. I partecipanti sono responsabili collettivamente dell'attuazione tecnica dell'azione indiretta. Inoltre ciascun partecipante è responsabile dell'uso del contributo finanziario della Comunità nella misura corrispondente alla sua quota del progetto, fino a concorrenza dell'importo dei pagamenti ricevuti.

Qualora un partecipante sia inadempiente e qualora il consorzio non vi rimedi, la Commissione può, in ultima istanza e dopo aver sondato tutte le altre opzioni ritenere i partecipanti responsabili alle seguenti condizioni:

- a) indipendentemente dall'azione appropriata che avvia nei confronti del partecipante inadempiente, la Commissione chiede agli altri partecipanti di attuare l'azione indiretta;
- b) qualora l'attuazione risulti impossibile o qualora gli altri partecipanti rifiutino di conformarsi alle disposizioni di cui alla lettera a), la Commissione può risolvere il contratto e recuperare il contributo finanziario della Comunità. Nell'individuazione del danno finanziario la Commissione tiene conto delle prestazioni già effettuate e dei risultati raggiunti calcolando di conseguenza l'importo dovuto;
- c) la quota dell'importo dovuto, calcolato a norma della lettera b), imputabile al partecipante inadempiente, è suddivisa dalla Commissione tra gli altri partecipanti, sulla base della quota di spese riconosciute di ognuno fino a concorrenza dell'importo del contributo finanziario della Comunità che ogni singolo partecipante ha diritto a percepire.

Se un partecipante è un'organizzazione internazionale, un ente pubblico o un soggetto giuridico la cui partecipazione

all'azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da uno Stato associato, detto partecipante è responsabile unicamente per l'importo individualmente dovuto e non risponde del debito di altri partecipanti.

3. Il paragrafo 2 non si applica ad azioni indirette attuate tramite strumenti quali progetti specifici di ricerca per le PMI, azioni per promuovere e sviluppare le risorse umane e la mobilità e, ove debitamente motivate, azioni di sostegno specifico.

4. Il coordinatore tiene una contabilità che consenta di accertare in qualsiasi momento la quota del finanziamento comunitario assegnata ad ogni partecipante ai fini del progetto e comunica annualmente dette informazioni alla Commissione.

5. Se i vari soggetti giuridici sono raggruppati in un soggetto giuridico comune che agisce in qualità di partecipante unico conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 5, quest'ultimo si assume gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2. La responsabilità dei suoi membri è definita a norma della legislazione che disciplina la costituzione del soggetto giuridico di cui trattasi.

Articolo 14

Contributo finanziario della Comunità

1. Conformemente all'allegato III del sesto programma quadro e nei limiti della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo ⁽¹⁾, il contributo finanziario della Comunità può assumere le seguenti forme:

- a) per le reti di eccellenza, assume la forma di una sovvenzione fissa all'integrazione, sulla base del programma comune di attività, il cui importo è determinato tenendo conto del grado di integrazione, del numero dei ricercatori che l'insieme dei partecipanti propone di integrare, delle caratteristiche del settore di ricerca interessato e del programma comune di attività. Tale sovvenzione deve essere utilizzata per completare le risorse apportate dai partecipanti per attuare il loro programma comune di attività.

La sovvenzione è versata sulla base dei risultati ottenuti con l'attuazione effettiva del programma comune di attività e a condizione che le spese, che devono essere certificate da un revisore esterno o, nel caso di organismi pubblici, da un funzionario pubblico competente, siano superiori alla sovvenzione stessa;

- b) per alcune azioni volte a favorire le risorse umane e la mobilità e per alcune azioni di sostegno specifico, ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), esso può assumere la forma di un forfait;

⁽¹⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

- c) per i progetti integrati e gli altri strumenti, ad eccezione di quelli enunciati alle lettere a) e b) e ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), assume la forma di una sovvenzione al bilancio, calcolata come percentuale del bilancio fissato dai partecipanti per la realizzazione dell'azione indiretta, modulato secondo il tipo di attività e tenuto conto del modello di calcolo dei costi utilizzato da ogni singolo partecipante.

Le spese necessarie all'attuazione dell'azione indiretta, devono essere certificate da un revisore esterno o, nel caso di organismi pubblici, da un funzionario pubblico competente.

2. Le spese ammissibili sono definite in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma e sono conformi ai requisiti seguenti:

- a) devono essere effettive, economiche e necessarie per l'attuazione dell'azione indiretta;
- b) devono essere determinate conformemente agli abituali principi di contabilità del singolo partecipante;
- c) devono essere registrate nella contabilità dei partecipanti oppure, ove si tratti delle risorse di terzi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma, nella corrispondente documentazione finanziaria di detti terzi;
- d) devono essere al netto da imposte indirette, tributi e interessi e non essere fonte di profitto.

In deroga al criterio del costo effettivo e con il consenso dei partecipanti il contratto può stabilire tassi medi di partecipazione finanziaria della Comunità per tipologia di spese o importi forfetari predefiniti, come pure un valore per attività che non si discosti significativamente dalle spese previste.

3. I costi per la gestione del consorzio sono rimborsati fino a concorrenza del 100 % dei costi sostenuti e includono i costi dei certificati di audit. In tal caso i soggetti giuridici che partecipano all'azione indiretta sulla base dei costi supplementari possono chiedere il rimborso totale dei costi sostenuti per la gestione, purché siano in grado di produrre giustificativi dettagliati. I contratti stabiliscono una percentuale massima per i costi di gestione in relazione al contributo della Comunità. Ai costi di gestione del consorzio è riservata una quota non superiore al 7 %.

Articolo 15

Modifica del consorzio

1. Il consorzio può, di sua iniziativa, modificare la sua composizione e può, in particolare, estendersi a qualsiasi soggetto giuridico che contribuisce all'attuazione dell'azione indiretta.

Il consorzio deve notificare qualsiasi modifica della sua composizione alla Commissione, che può apporvisi entro 6 settimane dalla notificazione. I nuovi partecipanti diventano parti del contratto in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2. Il programma comune di attività di una rete di eccellenza o il piano di attuazione di un progetto integrato individua le modifiche della composizione del consorzio che comportano il preventivo ricorso a procedure di selezione mediante gara.

Il consorzio pubblica il bando e ne garantisce ampiamente la diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al sesto programma quadro, stampa specializzata e opuscoli.

Esso valuta le offerte sulla base dei criteri applicati per la valutazione e la selezione dell'azione indiretta, fissati conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 3 e 4, con l'assistenza di esperti indipendenti dal consorzio stesso e da esso designati sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b).

La successiva modifica del consorzio è soggetta alla procedura di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 16

Contributo finanziario complementare

La Commissione può aumentare il contributo finanziario della Comunità ad un'azione indiretta in fase di esecuzione per incorporarvi nuove attività che possono coinvolgere nuovi partecipanti.

Nel caso delle azioni indirette di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), lo fa tramite inviti a presentare proposte supplementari, che la Commissione pubblica e diffonde ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e che possono essere limitate se necessario alle azioni indirette già in fase di esecuzione. La Commissione valuta e seleziona tali proposte conformemente alle disposizioni dell'articolo 10.

Articolo 17

Attività del consorzio a favore di terzi

Se il contratto prevede che il consorzio svolga tutte o parte delle sue attività a favore di terzi, il consorzio ne garantisce un'adeguata pubblicità, se del caso conformemente al contratto.

Il consorzio valuta e seleziona le domande che gli sono presentate conformemente ai principi di trasparenza, equità e imparzialità e secondo le modalità previste dal contratto.

*Articolo 18***Controllo e audit scientifici, tecnologici e finanziari**

1. La Commissione valuta periodicamente le azioni indirette alle quali la Comunità contribuisce, sulla base delle relazioni di attività che riguardano anche l'attuazione del piano di valorizzazione o diffusione delle conoscenze che le sono presentate dai partecipanti conformemente alle stipule del contratto.

Per il controllo delle reti di eccellenza, dei progetti integrati e, se necessario, di altre azioni indirette, la Commissione è assistita da esperti indipendenti che designa conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2.

La Commissione garantisce che tutte le informazioni che riceve sulle conoscenze preesistenti e su quelle previste o acquisite nel corso di un'azione indiretta siano trattate in modo riservato.

2. Conformemente al contratto, la Commissione adotta tutte le misure utili per garantire il conseguimento degli obiettivi dell'azione indiretta, nel rispetto degli interessi finanziari della Comunità in nome dei quali può, se necessario, adattare il contributo finanziario della Comunità o interrompere l'azione indiretta in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento o delle stipule del contratto.

3. La Commissione, o qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, ha il diritto di procedere a audit scientifici, tecnologici e finanziari presso i partecipanti, per assicurarsi che l'azione indiretta sia realizzata o sia stata realizzata nelle condizioni da essi dichiarate e conformemente alle stipule del contratto.

Il contratto specifica le condizioni alle quali i partecipanti possono opporsi all'effettuazione di audit tecnologici sulla valorizzazione e la diffusione delle conoscenze da parte di determinati rappresentanti autorizzati dalla Commissione.

4. Ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 2, del trattato, la Corte dei conti può procedere alla verifica dell'uso del contributo finanziario della Comunità.

*Articolo 19***Informazioni messe a disposizione degli Stati membri e degli Stati associati**

La Commissione mette a disposizione di qualsiasi Stato membro o Stato associato che ne faccia richiesta le informazioni utili di cui dispone sulle conoscenze derivanti dai lavori effettuati nell'ambito di un'azione indiretta, purché dette informazioni siano rilevanti in termini di interesse pubblico, a meno che i partecipanti non adducano argomentazioni motivate che vi ostino.

In nessun caso la messa a disposizione di tali informazioni comporta il trasferimento di diritti o obblighi della Commissione e dei partecipanti, in termini di diritti di proprietà intellettuale, agli Stati membri o agli Stati associati che ottengono tali informazioni.

A meno che tali informazioni generali non diventino o siano rese accessibili al pubblico dai partecipanti o non siano state comunicate senza restrizioni per quanto attiene alla riservatezza, gli Stati membri e gli Stati associati ottemperano agli obblighi della Commissione in materia di riservatezza stabiliti dal presente regolamento.

*Articolo 20***Tutela degli interessi finanziari della Comunità**

Nell'attuazione delle azioni indirette la Commissione garantisce che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati mediante effettivi controlli e misure dissuasive, nonché, qualora siano accertate delle irregolarità, mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 ⁽¹⁾ e (Euratom) n. 1074/1999 ⁽²⁾.

CAPO III

REGOLE SPECIFICHE DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ RSTF NELL'AREA TEMATICA PRIORITARIA «RICERCA SULL'ENERGIA DA FUSIONE»*Articolo 21***Campo di applicazione**

Le regole del presente capo si applicano alle attività di RSTF nell'area tematica prioritaria «Ricerca sull'energia da fusione». In caso di conflitto con le regole di cui ai capi II e III, prevalgono le regole stabilite nel presente capo.

*Articolo 22***Procedure**

Le attività di RSTF nell'area tematica prioritaria «Ricerca sull'energia da fusione» possono essere realizzate secondo le procedure definite negli ambiti seguenti:

- a) contratti di associazione con Stati membri, Stati associati o soggetti giuridici stabiliti in tali Stati;
- b) accordo europeo per lo sviluppo della fusione (European Fusion Development Agreement — EFDA);

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8).

- c) qualsiasi altro accordo multilaterale concluso dalla Comunità con soggetti giuridici associati;
- d) soggetti giuridici che possono essere costituiti previo parere del comitato consultivo per il programma «Fusione» di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione «Energia nucleare»;
- e) altri contratti di durata limitata con soggetti giuridici non associati stabiliti negli Stati membri o negli Stati associati;
- f) accordi internazionali in materia di cooperazione con paesi terzi o qualsiasi soggetto giuridico che possa essere costituito in virtù di un tale accordo.

Articolo 23

Contributo finanziario della Comunità

1. I contratti di associazione di cui all'articolo 22, lettera a), e i contratti di durata limitata di cui all'articolo 22, lettera e), stabiliscono le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità alle attività che coprono.

Il tasso annuale di base del contributo finanziario della Comunità non deve superare il 20 % per tutta la durata del sesto programma quadro.

2. Previa consultazione del Comitato consultivo per il programma «Fusione» di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione «Energia nucleare», la Commissione può finanziare:

- a) ad un tasso uniforme non superiore al 40 %:
 - i) le spese di capitale di progetti specificamente definiti cui è stato concesso uno statuto prioritario da detto comitato; lo statuto prioritario riguarderà in particolare le

azioni direttamente connesse con Next Step/ITER, salvo qualora si tratti di progetti a cui era già stato concesso uno statuto prioritario nell'ambito di precedenti programmi quadro;

- ii) le spese per la partecipazione a progetti specificamente definiti, intesi a rafforzare la cooperazione tra associazioni, derivanti da contratti di associazione di cui all'articolo 22 con un massimale annuale di sostegno comunitario pari a 100 000 EUR per associazione;
- b) attività multilaterali specificamente definite svolte nell'ambito dell'accordo europeo per lo sviluppo della fusione o a cura di qualsiasi soggetto giuridico a tal fine costituito, compresi gli appalti pubblici.

3. Nel caso di progetti e attività che ricevono un contributo finanziario superiore al tasso annuale di base di cui al secondo comma del paragrafo 1, tutti i soggetti giuridici di cui all'articolo 22, lettere da a) a e), hanno diritto a partecipare agli esperimenti svolti sulle apparecchiature in causa.

4. Il contributo finanziario della Comunità ad attività svolte nel quadro di un accordo internazionale di cooperazione di cui all'articolo 22, lettera f), è definito in esso oppure da qualsiasi soggetto giuridico costituito in virtù di tale quadro.

La Comunità, insieme ai soggetti giuridici associati al programma, può costituire qualsiasi soggetto giuridico opportuno per gestire la sua partecipazione e il suo contributo finanziario a detto accordo.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il presidente

T. PEDERSEN

DIRETTIVA 2002/89/CE DEL CONSIGLIO**del 28 novembre 2002****che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽⁴⁾ stabilisce il regime fitosanitario comunitario e specifica le condizioni, le procedure e le formalità in materia fitosanitaria alle quali sono soggette le importazioni o i movimenti di vegetali e di prodotti vegetali nella Comunità.
- (2) Con riferimento alle procedure e alle formalità che devono essere rispettate per l'introduzione dei vegetali e dei prodotti vegetali nella Comunità appaiono necessari alcuni chiarimenti e, in certi settori, è necessario definire ulteriori modalità di applicazione.
- (3) È opportuno che le procedure e le formalità fitosanitarie siano espletate prima dello sdoganamento. Poiché le spedizioni di vegetali o prodotti vegetali non sono necessariamente sottoposte alle procedure e alle formalità fitosanitarie nello stesso Stato membro in cui ha luogo lo sdoganamento, è necessario istituire un sistema di cooperazione per lo scambio di comunicazioni e informazioni tra gli organismi ufficiali responsabili e gli uffici doganali.
- (4) Per migliorare la protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali è opportuno che gli Stati membri intensifichino i controlli, i quali dovrebbero essere efficaci ed effettuati secondo modalità armonizzate nell'intera Comunità.
- (5) È inoltre opportuno che le tasse applicate per effettuare i controlli si basino su un calcolo dei costi trasparente e siano il più possibile armonizzate in tutti gli Stati membri.
- (6) Alla luce dell'esperienza è opportuno completare, chiarire o aggiornare varie altre disposizioni della direttiva 2000/29/CE.
- (7) A partire dall'attuazione del mercato interno, i certificati fitosanitari istituiti dalla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) non sono più utilizzati per la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali all'interno della Comunità. È tuttavia importante conservare i certificati standardizzati rilasciati dagli Stati membri ai sensi della CIPV.
- (8) Alcune delle funzioni dell'«autorità unica» di ogni Stato membro in materia di coordinamento e di contatto per il funzionamento pratico del regime fitosanitario comunitario presuppongono specifiche conoscenze tecniche e scientifiche. È pertanto necessario prevedere la facoltà di delegare determinati compiti ad un altro servizio.
- (9) Le disposizioni vigenti in materia di modificazioni degli allegati della direttiva 2000/29/CE ad opera della Commissione e di adozione di decisioni di deroga comprendono determinati requisiti di carattere procedurale che non appaiono più giustificati né necessari. È altresì necessario basare in modo più esplicito le modifiche degli allegati su una giustificazione coerente con il rischio fitosanitario esistente. La procedura di adozione di misure di emergenza non permette attualmente l'adozione rapida di misure provvisorie commisurate al grado di urgenza che presentano determinati casi. Occorre quindi modificare le disposizioni relative a queste tre procedure.
- (10) Occorre ampliare la competenze della Commissione in materia di controlli fitosanitari da eseguire sotto la sua autorità per tener conto dell'ampliamento della portata delle attività fitosanitarie riconducibile a nuove pratiche e nuove esperienze.
- (11) È opportuno chiarire taluni aspetti della procedura per il rimborso del contributo fitosanitario comunitario.

⁽¹⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 88.⁽²⁾ GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 179.⁽³⁾ GU C 36 dell'8.2.2002, pag. 46.⁽⁴⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione (GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16).

- (12) Nella direttiva 2000/29/CE continuano a figurare alcune disposizioni (l'articolo 3, paragrafo 7, primo, secondo e quarto comma e gli articoli 7, 8 e 9) che erano state sostituite da altre disposizioni dal 1° giugno 1993 e sono pertanto obsolete. Occorre pertanto abrogarle.
- (13) A norma dell'articolo 4 dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) la Comunità è tenuta a riconoscere l'equivalenza delle misure fitosanitarie adottate dagli altri membri dell'accordo, a determinate condizioni. È opportuno precisare tali procedure di riconoscimento nel settore fitosanitario nel quadro della direttiva 2000/29/CE.
- (14) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2000/29/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, secondo comma è aggiunta la seguente lettera:
- «d) il modello dei "certificati fitosanitari" e "certificati fitosanitari di riesportazione" o i loro equivalenti elettronici rilasciati dagli Stati membri nell'ambito della convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV).»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri assicurano una stretta cooperazione, rapida, immediata ed efficace con gli altri Stati membri e con la Commissione per le materie fitosanitarie oggetto della presente direttiva. A tal fine, ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità unica di coordinamento e di contatto per tali materie. È designata di preferenza l'autorità nazionale competente per la protezione dei vegetali istituita conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV).

Il nome di tale autorità ed eventuali ulteriori cambiamenti sono notificati agli Stati membri e alla Commissione.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, all'autorità unica può essere conferita la facoltà di delegare o attribuire ad un altro servizio i suddetti compiti di coordinamento o di contatto, nella misura in cui essi si riferiscano a materie fitosanitarie distinte, oggetto della presente direttiva.»;

2) l'articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) alla lettera a),

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«*vegetali*: le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi.»;

ii) al secondo comma,

— dopo il sesto trattino è inserito il settimo trattino seguente:

«— foglie, fogliame»,

— l'attuale settimo trattino diventa ottavo trattino,

— è aggiunto il seguente nono trattino:

«— polline vivo»,

— è aggiunto il seguente decimo trattino:

«— gemme, talee, marze»,

— è aggiunto il seguente undicesimo trattino:

«— qualsiasi altra parte di vegetali da specificarsi secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) *organismi nocivi*: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali»;

c) non riguarda la versione italiana;

(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

d) la lettera g) è modificata come segue:

i) al primo comma, al punto i), i termini «la(e) autorità» sono sostituiti dai termini «la(e) organizzazione(i)»;

ii) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«L'autorità unica di cui all'articolo 1, paragrafo 4, comunica alla Commissione gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in questione. La Commissione trasmette tale informazione agli altri Stati membri.»;

e) alla lettera h), terzo comma, seconda frase e quinto comma, i termini «comunicata alla Commissione» sono sostituiti dai termini «notificata per iscritto alla Commissione»;

f) alla lettera i), primo comma il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un paese terzo o, sotto la loro responsabilità, da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico»;

g) sono aggiunte le seguenti lettere:

«j) *punto di entrata*: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale nella Comunità dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci. Può trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui è valicata la frontiera interna della Comunità, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto;

k) *organismo ufficiale del punto di entrata*: l'organismo ufficiale in uno Stato membro competente per il punto di entrata;

l) *organismo ufficiale di destinazione*: l'organismo ufficiale in uno Stato membro responsabile dell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione;

m) *ufficio doganale del punto di entrata*: l'ufficio del punto di entrata quale definito alla lettera j) di cui sopra;

n) *ufficio doganale di destinazione*: l'ufficio di destinazione ai sensi dell'articolo 340 *ter*, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*);

o) *partita*: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine, e facente parte di una spedizione;

p) *spedizione*: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità, quale un certificato sanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione può essere composta da una o più partite;

q) *destinazione doganale*: la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (**) (in prosieguo: il codice doganale comunitario);

r) *transito*: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità di cui all'articolo 91 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(*) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000 (GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1).

(**) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).»;

3) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano, conformemente a condizioni che possono essere determinate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, nel caso di una contaminazione leggera di vegetali diversi da quelli destinati ad essere piantati, dovuta a organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, o nell'allegato II, parte A, o nel caso di tolleranze appropriate stabilite per gli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, sezione II per quanto riguarda vegetali destinati ad essere piantati, precedentemente determinate d'intesa con le autorità rappresentanti gli Stati membri nel settore fitosanitario, e basate su una pertinente analisi del rischio fitosanitario.»;

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate modalità d'attuazione per stabilire le condizioni per l'introduzione negli Stati membri e la diffusione nei loro territori di:

- a) organismi che si sospetta siano nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ma non sono elencati negli allegati I e II;
- b) organismi elencati nell'allegato II ma presenti in vegetali o prodotti vegetali diversi da quelli di cui allo stesso allegato e che si sospetta siano nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- c) organismi elencati negli allegati I e II allo stato isolato e considerati nocivi in quello stato ai vegetali o ai prodotti vegetali.
8. Il paragrafo 1 e il paragrafo 5, lettera a), nonché il paragrafo 2 e il paragrafo 5, lettera b), e il paragrafo 4 non si applicano, conformemente alle condizioni fissate ai sensi della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.
9. Dopo l'adozione delle misure di cui al paragrafo 7, tale paragrafo non si applica, conformemente alle condizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.»
- 4) gli articoli 7, 8 e 9 sono soppressi;
- 5) l'articolo 10 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 1:
- i) al primo comma, sono soppressi i termini «in luogo del rilascio dei certificati fitosanitari di cui agli articoli 7 e 8»;
- ii) dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:
- «Tuttavia, nel caso delle sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, non è necessario il rilascio di un passaporto delle piante qualora sia garantito, conformemente alle procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che i documenti rilasciati a norma delle disposizioni comunitarie applicabili alla commercializzazione delle sementi certificate comprovano il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 4. In tal caso, tali documenti sono considerati costituire a tutti gli effetti il passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).»;
- b) al paragrafo 2, primo comma, dopo i termini «nell'allegato V, parte A, sezione I» sono inseriti i termini «, nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4» e al secondo comma, dopo i termini «nell'allegato V, parte A, sezione II» sono inseriti i termini «, nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4»;
- 6) all'articolo 11, paragrafo 2, infine è aggiunto il seguente testo:
- «Può essere utilizzato un passaporto delle piante.»;
- 7) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 12
1. Gli Stati membri organizzano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni della presente direttiva, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci e nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci,
- controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti,
- controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.
- I controlli devono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13 *quater*, paragrafo 1, lettera b) e possono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 6, paragrafo 6.
- I controlli devono essere puntuali qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni della presente direttiva.
2. I commercianti che acquistano vegetali, prodotti vegetali o altre voci conservano per almeno un anno, quali utenti finali impegnati per professione nella produzione di vegetali, i passaporti delle piante e ne iscrivono gli estremi nei propri registri.
- Gli ispettori hanno accesso ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti compresi quelli relativi ai registri ed ai passaporti delle piante.
3. Nell'esecuzione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono essere assistiti dagli esperti menzionati all'articolo 21.

4. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente ai paragrafi 1 e 2, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto di misure ufficiali quali previste all'articolo 11, paragrafo 3.

Fatte salve le notifiche e le informazioni necessarie a norma dell'articolo 16, qualora tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci provengano da un altro Stato membro, gli Stati membri provvedono a che l'autorità unica dello Stato membro ricevente informi immediatamente l'autorità unica dello Stato membro di provenienza e la Commissione delle risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha già adottato. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere predisposto un sistema uniforme di trasmissione di informazioni.;

8) l'articolo 13 è sostituito dai seguenti articoli 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies e 13 sexties:

«Articolo 13

1. Gli Stati membri provvedono a che:

— fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, articolo 13 ter, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5,

— fatti salvi le condizioni e i requisiti specifici connessi alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, al riconoscimento dell'equivalenza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, o alle misure di emergenza adottate ai sensi dell'articolo 16, e

— fatti salvi gli accordi specifici conclusi riguardo alle questioni trattate nel presente articolo tra la Comunità ed uno o più paesi terzi,

i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, che vengono introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data della loro entrata siano sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del "Codice doganale comunitario" e anche alla sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili. Tali prodotti possono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16 (lettere a, d, e, f, g) del suddetto "Codice doganale comunitario", soltanto dopo che siano state espletate conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 quater, paragrafo 2, le formalità di cui all'articolo 13 bis allo scopo di accertare, per quanto possibile:

i) — che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e

— che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli or-

ganismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato, e

— che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificato a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 4, lettera b), e

ii) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono accompagnati dall'originale del "certificato fitosanitario" ufficiale o del "certificato fitosanitario di riesportazione" rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, o, per quanto di ragione, l'originale o documenti alternativi o marchi, determinati ed autorizzati nell'ambito delle disposizioni di attuazione accompagnano o sono uniti o in altro modo collegati agli stessi.

Può essere riconosciuta la certificazione elettronica, purché siano rispettate le rispettive condizioni specificate nelle disposizioni di attuazione.

In casi eccezionali possono essere riconosciute le copie certificate conformi specificate nelle disposizioni di attuazione.

Le disposizioni di attuazione di cui al punto ii) possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

2. Il paragrafo 1 si applica in caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B e nell'allegato IV, parte B per tale zona protetta.

3. Gli Stati membri provvedono a dare agli organismi ufficiali responsabili la facoltà di sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o voci diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 o 2, introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al paragrafo 1, punto i), primo, secondo o terzo trattino. Questi vegetali, prodotti vegetali o voci includono il legname che serve per la cassetteria, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura.

Qualora l'organismo ufficiale responsabile si avvalga di tale facoltà, i vegetali, i prodotti vegetali o le voci in questione rimangono sotto la sorveglianza di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui sono state espletate le formalità prescritte e si è pervenuti alla conclusione, quale risultato di dette formalità e per quanto si possa stabilire, che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nella presente direttiva o a norma della stessa.

Le disposizioni di attuazione concernenti le informazioni e i relativi mezzi di trasmissione che devono essere fornite dagli importatori o dagli agenti doganali agli organismi ufficiali responsabili per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o voci comprendenti vari tipi di legname come indicato al primo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

4. Fatto salvo l'articolo 13 *quater*, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci contemplati da una delle destinazioni doganali come indicato all'articolo 4, paragrafo 15, lettere b), c), d), e) del "Codice doganale comunitario" o dalle procedure doganali come specificato all'articolo 4, paragrafo 16, lettere b) e c), di detto codice.

Articolo 13 bis

1. a) Le formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, comprendono ispezioni minuziose da effettuarsi da parte degli organismi ufficiali responsabili almeno:

- i) su ciascuna spedizione per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all'articolo 13, paragrafi 1, 2 o 3 alle rispettive condizioni; oppure
- ii) nel caso di una spedizione composta di diverse partite, su ogni partita per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

b) Scopo dell'ispezione è stabilire se:

- i) la spedizione o la partita è accompagnata dai necessari certificati, documenti alternativi o marchi, come precisato all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) (controlli documentali);
- ii) interamente o almeno per uno o più campioni rappresentativi la spedizione o la partita è costituita da o contiene i vegetali, prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti (controlli di identità); e
- iii) interamente, o almeno per uno o più campioni rappresentativi, compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, la spedizione o la partita o il materiale da imballaggio ligneo sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, di cui all'articolo 13, paragrafo 1,

punto i) (controlli fitosanitari) e se si applica l'articolo 16, paragrafo 2.

2. I controlli di identità e i controlli fitosanitari sono effettuati con intensità ridotta se:

- le attività di ispezione dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci della spedizione o della partita sono già state espletate nel paese terzo speditore nell'ambito di intese di tipo tecnico a norma dell'articolo 13 *ter*, paragrafo 6, oppure
- i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di una spedizione o partita figurano negli elenchi a tal fine adottati nell'ambito delle disposizioni di attuazione a norma del paragrafo 5, lettera b), oppure
- i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci della spedizione o della partita provengono da un paese terzo per il quale, nell'ambito o ai sensi di accordi fitosanitari globali internazionali basati sul principio del trattamento reciproco tra la Comunità e un paese terzo, sono previste disposizioni per controlli di identità e fitosanitari a intensità ridotta

a meno che non vi siano seri motivi di ritenere che i requisiti fissati nella presente direttiva non sono stati soddisfatti.

I controlli fitosanitari possono altresì essere effettuati con frequenza o intensità ridotta qualora ci siano prove, confrontate dalla Commissione, in base all'esperienza acquisita da precedenti immissioni di tali materiali della stessa origine nella Comunità, confermate da tutti gli Stati membri interessati, e previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 18, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci facenti parte della spedizione o della partita sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, sempreché siano rispettate le condizioni particolari specificate nelle disposizioni di attuazione a norma del paragrafo 5, lettera c).

3. Il "certificato fitosanitario" o il "certificato fitosanitario di riesportazione" ufficiali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), deve essere rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità e conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo di esportazione o riesportazione adottate conformemente alla CIPV, a prescindere dall'adesione o meno di tale paese alla convenzione. I certificati suddetti sono indirizzati alle "organizzazioni di protezione fitosanitaria degli Stati membri della Comunità europea", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, ultima frase.

Il certificato non deve essere compilato più di 14 giorni prima della data alla quale i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci coperti dallo stesso lasciano il paese terzo in cui è stato rilasciato.

Le informazioni contenute nel certificato sono conformi al modello riprodotto nell'allegato della CIPV, a prescindere dal formato.

Esso corrisponde al modello stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 4. Il certificato deve essere stato rilasciato dalle autorità a tal fine designate in virtù delle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo interessato comunicate, conformemente alle disposizioni della CIPV, al direttore generale della FAO oppure, in caso di paese terzo non membro della CIPV, alla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri delle comunicazioni ricevute.

4. a) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono stabiliti i modelli accettabili, specificati nelle diverse versioni dell'allegato della CIPV. Secondo la stessa procedura possono essere stabilite specificazioni alternative per i "certificati fitosanitari" o i "certificati fitosanitari di riesportazione" per paesi terzi non aderenti alla CIPV.

b) Fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I o parte B, i certificati specificano, nella rubrica "dichiarazioni supplementari" e, ove pertinente, i requisiti particolari, tra quelli elencati quali alternativi nella pertinente posizione nelle differenti parti dell'allegato IV, che sono rispettati. Tale specificazione avviene mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV.

c) Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato IV, parte A, o parte B, il "certificato fitosanitario" ufficiale di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), deve essere stato rilasciato nel paese terzo di cui sono originari ("paese di origine").

d) Tuttavia, nel caso in cui i pertinenti requisiti particolari possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quello di origine oppure qualora non siano previsti requisiti particolari, il "certificato fitosanitario" può essere stato rilasciato nel paese terzo di provenienza dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci ("paese di provenienza").

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate disposizioni di attuazione relative:

a) alle modalità di esecuzione dei controlli fitosanitari di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), che specificano il numero minimo e le dimensioni minime dei campioni;

b) agli elenchi di vegetali, prodotti vegetali o altre voci sui quali i controlli fitosanitari sono eseguiti con frequenza ridotta a norma del paragrafo 2, primo comma, secondo trattino;

c) alle condizioni particolari riguardanti le prove di cui al paragrafo 2, secondo comma, e i criteri per il tipo ed il livello di riduzione dei controlli fitosanitari.

La Commissione può includere nelle raccomandazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 6, direttive in merito al disposto del paragrafo 2.

Articolo 13 ter

1. Gli Stati membri si assicurano che le spedizioni o le partite provenienti da un paese terzo per le quali non è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali che consistano di o contengano vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano anche ispezionate dagli organismi ufficiali responsabili, ove vi siano seri motivi di ritenere che siffatti vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano presenti.

Gli Stati membri assicurano che qualora una ispezione doganale risulti che la spedizione o la partita proveniente da un paese terzo consiste o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci non dichiarati e elencati nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro da cui dipende, nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 13 *quater*, paragrafo 4.

Se, al termine di un controllo da parte degli organismi ufficiali responsabili rimangono dubbi in merito all'identità del prodotto di base, in particolare per quanto riguarda il genere o, la specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la loro origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.

2. Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità:

a) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella Comunità passando attraverso il territorio di un paese terzo senza alcun cambiamento del loro status doganale (transito interno);

b) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno o due paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunità nell'ambito di procedure doganali appropriate, senza alcun cambiamento del loro status doganale.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4 rispetto all'allegato III e purché non ci sia rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità, non è necessario applicare il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, all'entrata nella Comunità di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti vegetali, se destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali né commerciali, o ad essere consumati durante il trasporto.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate norme particolareggiate che specifichino le condizioni di attuazione di tale disposizione, inclusa la determinazione di "piccoli quantitativi".

4. In base a condizioni specifiche, il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci per prove, per scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale. Le condizioni specifiche sono determinate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

5. Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, nella Comunità, uno Stato membro può adottare una deroga perché l'articolo 13, paragrafo 1, non si applichi in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e sono introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

Nel concedere tale deroga, lo Stato membro precisa il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione, e mette questi dati, regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione.

I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza del primo comma sono accompagnati da una documentazione che comprova il loro luogo di origine nel paese terzo.

6. Può essere concordato, nell'ambito di intese di tipo tecnico stipulate tra la Commissione e gli organismi com-

petenti di taluni paesi terzi, approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che le attività di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto i) possono anche essere eseguite, sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21, nel paese terzo speditore interessato, in collaborazione con l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria di tale paese.

Articolo 13 quater

1. a) Le formalità precisate all'articolo 13 bis, paragrafo 1, le ispezioni di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 1, e i controlli relativi al rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, con riguardo all'allegato III, sono espletati, come precisato al paragrafo 2, congiuntamente alle formalità necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4.

Esse sono espletate conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, in particolare dell'allegato 4, quale approvata dal regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio (*).

b) Gli Stati membri prescrivono l'obbligo di iscrizione in un albo ufficiale di uno Stato membro con un numero ufficiale di iscrizione per gli importatori, produttori o non produttori, di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B. A tali importatori si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo e quarto comma.

c) Gli Stati membri prescrivono anche:

i) l'obbligo per gli importatori, o per i loro agenti in dogana, di assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4, attraverso le seguenti informazioni:

— riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della "tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)",

- dichiarazione “La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria”, o qualsiasi alternativo equivalente convenuto tra l'ufficio doganale del punto di entrata e l'organismo ufficiale del punto di entrata,
 - numero(i) di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria,
 - numero ufficiale di iscrizione dell'importatore, di cui alla lettera b);
- ii) l'obbligo per le autorità aeroportuali, portuali o anche gli importatori o gli operatori, in base agli accordi intercorsi tra loro, di dare notifica preventiva all'ufficio doganale del punto di entrata e all'organismo ufficiale del punto di entrata dell'imminente arrivo di tali spedizioni non appena ne siano a conoscenza.

Gli Stati membri possono applicare la presente disposizione, *mutatis mutandis*, ai casi di trasporto terrestre, in particolare quando l'arrivo è previsto al di fuori del normale orario di lavoro dell'organismo ufficiale competente o degli altri uffici specificati nel paragrafo 2.

2. a) I “controlli documentali” e le ispezioni di cui all'articolo 13 *ter*, paragrafo 1, nonché i controlli dell'osservanza del disposto dell'articolo 4 con riguardo all'allegato III devono essere espletati dall'organismo ufficiale del punto di entrata o, d'intesa tra l'organismo ufficiale responsabile e le autorità doganali dello Stato membro interessato, dall'ufficio doganale del punto di entrata.
- b) I “controlli di identità” e i “controlli fitosanitari” devono essere compiuti, fatto salvo il disposto delle lettere c) e d), dall'organismo ufficiale del punto di entrata unitamente alle formalità doganali necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4, nello stesso luogo in cui sono compiute tali formalità presso l'organismo ufficiale del punto di entrata o in qualsiasi altro luogo vicino scelto o approvato dalle autorità doganali e dall'organismo ufficiale responsabile, diverso dal luogo di destinazione come specificato alla lettera d).
- c) Tuttavia, in caso di transito di merci non comunitarie, l'organismo ufficiale del punto di entrata può decidere, d'accordo con l'organismo o gli organismi ufficiali di destinazione, che i “controlli di identità” e i “controlli fitosanitari” siano compiuti in tutto o in parte dall'organismo ufficiale di destinazione, presso

la sua sede o qualsiasi altro luogo vicino scelto o approvato dalle autorità doganali e dal responsabile dell'organismo ufficiale, diverso dal luogo di destinazione come specificato alla lettera d). Se non viene raggiunto un tale accordo il “controllo di identità” o “controllo fitosanitario” completo è espletato dall'organismo ufficiale del punto di entrata presso uno dei luoghi specificati alla lettera b).

- d) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere precisati alcuni casi o circostanze in cui i “controlli di identità” e i “controlli fitosanitari” possono essere compiuti sul luogo di destinazione, come un sito di produzione approvato dall'organismo ufficiale e dalle autorità doganali responsabili per l'area in cui tale luogo di destinazione è situato, invece degli altri luoghi summenzionati, purché siano rispettate le garanzie specifiche e i documenti per quanto riguarda il trasporto di vegetali, prodotti vegetali e altre voci.
- e) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni di attuazione le quali prevedono:
- condizioni minime per lo svolgimento dei “controlli fitosanitari” di cui alle lettere b), c) e d),
 - le garanzie specifiche e i documenti per quanto riguarda il trasporto di vegetali, prodotti vegetali o altre voci nei luoghi specificati nelle lettere c) e d), per assicurare che non ci sia il rischio di diffusione di organismi nocivi durante il trasporto,
 - congiuntamente alla specificazione di casi di cui alla lettera d), garanzie specifiche e condizioni minime per la qualifica del luogo di destinazione per l'immagazzinamento e per le condizioni ad esso relative.
- f) In tutti i casi i “controlli fitosanitari” sono considerati parte integrante delle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri prescrivono che gli originali dei certificati, o la versione elettronica di questi o dei documenti alternativi diversi dai marchi, quali specificati all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), presentati all'organismo ufficiale responsabile ai fini dei “controlli documentali” a norma dell'articolo 13 *bis*, paragrafo 1, lettera b), punto i), a seguito dell'ispezione rechino il visto di tale organismo con l'indicazione almeno del suo nome e della data di presentazione del documento.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere istituito un sistema standardizzato per garantire che le informazioni contenute nel certificato, nel caso di vegetali specifici destinati all'impianto, siano inviate all'organismo ufficiale responsabile di ciascuno Stato membro o di ciascuna area in cui le piante della spedizione devono essere impiantate.

4. Gli Stati membri trasmettono, per iscritto, alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei luoghi designati come punti di entrata. Qualsiasi modifica all'elenco deve parimenti essere notificata per iscritto, senza indugio.

Gli Stati membri elaborano, sotto la loro responsabilità, un elenco di luoghi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), nonché dei luoghi di destinazione di cui al paragrafo 2, lettera d). Gli elenchi in questione sono accessibili alla Commissione.

Gli organismi ufficiali del punto di entrata e gli organismi ufficiali di destinazione che effettuino controlli di identità o fitosanitari sono tenuti a soddisfare determinate condizioni minime per quanto riguarda l'infrastruttura, il personale e l'attrezzatura.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, le suddette condizioni minime sono prescritte nell'ambito delle disposizioni di attuazione.

Secondo la stessa procedura, sono adottate norme dettagliate concernenti:

- a) il tipo di documenti richiesti per l'assoggettamento a un regime doganale, in cui sono riportate le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i);
- b) la cooperazione tra:
 - i) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'organismo ufficiale di destinazione;
 - ii) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale del punto di partenza;
 - iii) l'organismo ufficiale di destinazione e l'ufficio doganale di destinazione; e
 - iv) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale di destinazione.

Le disposizioni di attuazione riguardano i moduli dei documenti da utilizzare nell'ambito di tale cooperazione, le modalità di trasmissione degli stessi, le procedure per lo scambio di informazioni tra organismi uf-

ficiali e uffici summenzionati, nonché le misure da adottare per garantire l'identità delle partite e delle spedizioni e per tutelarsi contro il rischio di diffusione di organismi nocivi, in particolare durante il trasporto, fino all'espletamento delle necessarie formalità doganali.

5. È prevista una partecipazione finanziaria della Comunità agli Stati membri al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione per l'effettuazione dei controlli fitosanitari di cui al paragrafo 2, lettere b) o c).

Tale partecipazione mira a migliorare, nei centri di ispezione che non siano quelli del luogo di destinazione, gli strumenti e gli impianti necessari per le attività di ispezione e di esame e, all'occorrenza, per le misure previste al paragrafo 7, oltre al livello già raggiunto rispettando le condizioni minime previste dalle disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 2, lettera e).

La Commissione propone di iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea gli stanziamenti all'uopo necessari.

Nei limiti degli stanziamenti a tal fine disponibili, la partecipazione della Comunità copre una quota non superiore al 50 % delle spese direttamente connesse con il miglioramento degli strumenti e degli impianti.

Le modalità relative alla partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite in un regolamento di applicazione secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2.

L'assegnazione della partecipazione finanziaria della Comunità ed il relativo importo vengono decisi secondo la stessa procedura, sulla scorta delle informazioni e dei documenti forniti dallo Stato membro interessato e, se del caso, dei risultati di inchieste effettuate sotto l'autorità della Commissione dagli esperti di cui all'articolo 21, nonché in funzione degli stanziamenti disponibili a tal fine.

6. Il disposto dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, si applica mutatis mutandis ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci di cui all'articolo 13, purché siano elencati nell'allegato V, parte A, e qualora, in esito alle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, le condizioni ivi previste si ritengano rispettate.

7. Qualora in esito alle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, non si ritengano rispettate le condizioni ivi previste, vengono immediatamente adottate una o più delle seguenti misure ufficiali:

- a) rifiuto dell'entrata nella Comunità di tutti o di una parte dei prodotti;

- b) trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della Comunità e sotto sorveglianza ufficiale;
- c) ritiro dei prodotti infetti/infestati dalla spedizione;
- d) distruzione;
- e) imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali;
- f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato se l'organismo responsabile dello Stato membro ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e il rischio di diffusione di organismi nocivi non sussista; la misura del trattamento adeguato può essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.

L'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, si applica *mutatis mutandis*.

In caso di rifiuto di cui alla lettera a), o di trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità di cui alla lettera b), o di ritiro di cui alla lettera c), gli Stati membri prescrivono che i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, siano annullati dall'organismo ufficiale responsabile. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto in prima pagina e in posizione visibile un timbro triangolare in rosso con la dicitura "certificato annullato" o "documento annullato" da detto organismo ufficiale, con la sua denominazione e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità o del ritiro. La dicitura figurerà in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità.

8. Fatte salve le notifiche e le informazioni necessarie a norma dell'articolo 16, gli Stati membri provvedono a che gli organismi ufficiali responsabili informino l'omologo servizio per la protezione dei vegetali del paese terzo di origine o speditore e la Commissione di tutti i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da tale paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, e dei motivi di tale intercettazione, ferme restando le misure che lo Stato membro ritenga di adottare o abbia adottato nei confronti della spedizione intercettata. Queste informazioni sono trasmesse al più presto in modo che il servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi. Secondo la procedura di cui all'ar-

ticolo 18, paragrafo 2, può essere predisposto un sistema uniforme di trasmissione di informazioni.

(*) GU L 126 del 12.5.1984, pag. 1.

Articolo 13 quinquies

1. Gli Stati membri provvedono alla riscossione di una tassa ("tassa fitosanitaria") destinata a coprire le spese sostenute per i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, eseguiti a norma dell'articolo 13. Il livello della tassa rispecchia:

- a) la retribuzione degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;
- b) l'ufficio, le infrastrutture, gli strumenti e le attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;
- c) il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;
- d) le prove di laboratorio;
- e) l'attività amministrativa (comprese le spese generali di funzionamento) necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare il livello della tassa fitosanitaria in base ad un calcolo particolareggiato dei costi a norma del paragrafo 1, oppure di applicare la tassa standard indicata nell'allegato VIII bis.

Allorché, ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2, i controlli di identità e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni paesi terzi, sono effettuati con frequenza ridotta, gli Stati membri riscuotono una tassa fitosanitaria ridotta in maniera proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.

Conformemente alle procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate misure di attuazione al fine di precisare il livello di detta tassa fitosanitaria ridotta.

3. Allorché la tassa fitosanitaria è fissata da uno Stato membro in base alle spese sostenute dall'organismo ufficiale responsabile dello stesso Stato membro, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione relazioni concernenti il metodo di calcolo delle tasse in relazione agli elementi elencati nel paragrafo 1.

Ogni tassa imposta a norma del primo comma non è superiore al costo effettivo sostenuto dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro.

4. Non è autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa prevista dalla presente direttiva. Tuttavia, non è considerato rimborso indiretto l'eventuale applicazione della tassa standard di cui all'allegato VIII bis da parte di uno Stato membro.

5. La tassa standard di cui all'allegato VIII bis non pregiudica la riscossione di altre tasse destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti all'articolo 13, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari che si fondano sugli articoli 15 o 16, misure adottate a norma dell'articolo 13 *quater*, paragrafo 7, o la traduzione dei documenti richiesti.

6. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'esazione della tassa fitosanitaria. La tassa è pagata dall'importatore o dal suo agente doganale.

7. La tassa fitosanitaria sostituisce tutte le altre tasse o gli altri diritti riscossi negli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, per l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 e per la loro attestazione.

Articolo 13 *sexies*

I "certificati fitosanitari" e i "certificati fitosanitari di riesportazione" rilasciati dagli Stati membri conformemente alle norme della CIPV, sono conformi al modello standard riportato nell'allegato VII.;

9) all'articolo 14, il secondo comma è modificato come segue:

a) i termini «articolo 17» sono sostituiti dai seguenti: «articolo 18, paragrafo 2»;

b) alla lettera c) i termini «d'intesa con gli Stati membri interessati» sono sostituiti dai seguenti: «in consultazione con lo Stato membro interessato»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le modificazioni degli allegati necessarie alla luce degli sviluppi della conoscenza scientifica o tecnica, o giustificate dal punto di vista tecnico, corrispondenti al rischio fitosanitario esistente»;

d) è aggiunta la lettera seguente:

«e) le modificazioni dell'allegato VIII bis.»;

10) l'articolo 15 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il testo in limine e del primo e secondo trattino è sostituito dal seguente:

«1. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate deroghe alle disposizioni seguenti:

— all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda l'allegato III, parte A e parte B, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, nonché all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 13, paragrafo 1, punto i), terzo trattino, per quanto riguarda le condizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, e parte B,

— all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nel caso del legname, ove siano fornite garanzie equivalenti attraverso una documentazione od un'etichettatura alternative.»;

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Secondo le stesse procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, le misure fitosanitarie adottate da un paese terzo per l'esportazione nella Comunità sono riconosciute equivalenti alle misure fitosanitarie previste dalla presente direttiva, in particolare a quelle riportate nell'allegato IV, a condizione che tale paese terzo dimostri oggettivamente alla Comunità che le sue misure raggiungono il livello di protezione fitosanitaria adeguato per la Comunità e che ciò sia confermato dalle conclusioni emerse dalle risultanze della partecipazione ragionevole degli esperti di cui all'articolo 21 a ispezioni, analisi o altre procedure pertinenti eseguite nel paese terzo in questione.

A richiesta di un paese terzo, la Commissione avvia consultazioni allo scopo di raggiungere accordi bilaterali o multilaterali sul riconoscimento dell'equivalenza di determinate misure fitosanitarie.

3. Nelle decisioni relative alla concessione di deroghe a norma del paragrafo 1, primo comma o al riconoscimento dell'equivalenza a norma del paragrafo 2 si prescrive che il paese esportatore deve aver dimostrato ufficialmente per iscritto, per ciascun caso specifico, la conformità alle condizioni ivi previste e si specifica inoltre quali dati deve contenere la dichiarazione ufficiale che conferma tale conformità.

4. Nelle decisioni di cui al paragrafo 3 si specifica se e in quale maniera gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di ciascun caso o gruppo di casi di ricorso a tali deroghe.»;

11) il testo dell'articolo 16 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, primo comma, prima frase, tra i termini «notifica immediatamente» e «alla Commissione» sono inseriti i termini «per iscritto»;
- b) al paragrafo 2, prima frase del primo e terzo comma, tra i termini «notifica immediatamente» e «alla Commissione» sono inseriti i termini «per iscritto»;
- c) al paragrafo 3, terza frase, i termini «sulla scorta di un'analisi del rischio fitosanitario o di un'analisi preliminare del rischio fitosanitario nei casi di cui al paragrafo 2» sono inseriti tra «possono essere adottate» e «le misure» i termini «articolo 19» sono sostituiti dai termini «articolo 18, paragrafo 2»;
- d) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. La Commissione, qualora non sia stata informata delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 oppure 2, o qualora consideri che le misure adottate siano inadeguate, può adottare misure provvisorie di protezione basate su un'analisi preliminare del rischio fitosanitario per debellare l'organismo nocivo in questione o, qualora ciò non fosse possibile, per arginarne la diffusione, in attesa della riunione del comitato fitosanitario permanente. Tali misure vengono presentate quanto prima al comitato fitosanitario permanente ai fini della loro conferma, modifica o revoca secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2»;

12) l'articolo 17 è soppresso;

13) il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con decisione 76/894/CEE del Consiglio (*), in appresso denominato "il Comitato".

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

(*) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 25.»;

14) l'articolo 19 è soppresso;

15) l'articolo 21 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono essere eseguiti per quanto riguarda i seguenti compiti:

- sorvegliare i controlli di cui all'articolo 6,
- effettuare i controlli ufficiali a norma dell'articolo 12, paragrafo 3,
- controllare o, nell'ambito del paragrafo 5, quinto comma, del presente articolo, eseguire, in collaborazione con gli Stati membri, le ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1,
- eseguire o controllare le attività indicate nelle intese di tipo tecnico di cui all'articolo 13 *ter*, paragrafo 6,
- procedere alle indagini di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, paragrafo 3,
- sorvegliare le attività necessarie in virtù delle disposizioni che definiscono le condizioni alle quali determinati organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali o altre voci possono essere introdotti o spostati nella Comunità o in certe zone protette della Comunità per prove o scopi scientifici, nonché per lavori di selezione varietale, come previsto all'articolo 3, paragrafo 9, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 13 *ter*, paragrafo 4,
- sorvegliare le attività necessarie in virtù delle autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 15, di altre misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 o 2, in virtù di misure adottate a norma dell'articolo 16, paragrafi 3 o 5,
- assistere la Commissione nei compiti di cui al paragrafo 6,

— eseguire eventuali altri compiti assegnati agli esperti nell'ambito delle modalità di applicazione di cui al paragrafo 7,»;

«Gli importi da rimborsare ai sensi del paragrafo 3 sono fissati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2»;

b) al paragrafo 5, secondo comma, dopo la terza frase è aggiunta la frase seguente:

17) agli articoli 25 e 26, i rispettivi riferimenti all'«articolo 13, paragrafo 9» sono cambiati in «articolo 13 *quater*, paragrafo 5»;

«La presente disposizione non si applica alle spese risultanti dai seguenti tipi di richieste avanzate in occasione della partecipazione dei suddetti esperti alle ispezioni sulle importazioni degli Stati membri; le prove di laboratorio e il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio, già coperte dalle tasse di cui all'articolo 13 *quinquies*.»

18) l'allegato VII, parte B, è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«B. Modello di certificato fitosanitario di riesportazione»;

b) nella casella 2 del modello di certificato, la denominazione «CERTIFICATO FITOSANITARIO DI RISPEDIZIONE» è sostituita dalla seguente: «CERTIFICATO FITOSANITARIO DI RIESPORTAZIONE»;

16) all'articolo 24, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

19) dopo l'allegato VIII è inserito il seguente allegato VIII bis:

«ALLEGATO VIII bis

La tassa standard di cui all'articolo 13 *quinquies*, paragrafo 2, è fissata ai livelli seguenti:

		(in EUR)
Voce	Quantità	Tassa
a) per i controlli documentali	per spedizione	7
b) per i controlli di identità	per spedizione	
	— per una quantità di merce equivalente al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile	7
	— per quantità maggiori	14
c) per i controlli fitosanitari secondo le seguenti specifiche:		
— talee, piantine (eccetto i materiali forestali di moltiplicazione), giovani piante di fragole o di vegetali	per spedizione	
	— fino a 10 000, in numero	17,5
	— ogni a 1 000 unità aggiuntive	0,7
	— prezzo massimo	140
— alberi, arbusti (diversi dagli alberi di Natale), altre piante legnose da vivaio, compresi i materiali forestali di moltiplicazione (diverso dalle sementi)	per spedizione	
	— fino a 1 000, in numero	17,5
	— ogni 100 unità aggiuntive	0,44
	— prezzo massimo	140
— bulbi, zampe, rizomi, tuberi, destinati alla piantagione (diversi dalle patate)	per spedizione	
	— fino a 200 kg, in peso	17,5
	— ogni 10 kg aggiuntivi	0,16
	— prezzo massimo	140
— sementi, colture di tessuti vegetali	per spedizione	
	— fino a 100 kg, in peso	17,5
	— ogni 10 kg aggiuntivi	0,175
	— prezzo massimo	140

Voce	Quantità	Tassa
— altre piante destinate alla piantagione, non altrove specificate in questa tabella	per spedizione	
	— fino a 5 000, in numero	17,5
	— ogni 100 unità aggiuntive	0,18
— fiori recisi	per spedizione	
	— fino a 20 000, in numero	17,5
	— ogni 1 000 unità aggiuntive	0,14
— rami con foglie, parti di conifere (diversi dagli alberi di Natale tagliati)	per spedizione	
	— fino a 100 kg in peso	17,5
	— ogni 100 kg aggiuntivi	1,75
— alberi di Natale tagliati	per spedizione	
	— fino a 1 000, in numero	17,5
	— ogni 100 unità aggiuntive	1,75
— foglie di piante, quali piante condimentarie e vegetali da foglia	per spedizione	
	— fino a 100 kg in peso	17,5
	— ogni 10 kg aggiuntivi	1,75
— frutta, ortaggi (diversi dai vegetali da foglia)	per spedizione	
	— fino a 25 000 kg, in peso	17,5
	— ogni 1 000 kg aggiuntivi	0,7
— tuberi di patata	per partita	
	— fino a 25 000 kg, in peso	52,5
	— ogni 25 000 kg aggiuntivi	52,5
— legname (diverso dalla corteccia)	per spedizione	
	— fino a 100 m ³ di volume	17,5
	— ogni m ³ aggiuntivo	0,175
— terra e terreno di coltura, corteccia	per spedizione	
	— fino a 25 000 kg, in peso	17,5
	— ogni 1 000 kg aggiuntivi	0,7
	— prezzo massimo	140
— semi	per spedizione	
	— fino a 25 000 kg, in peso	17,5
	— ogni 1 000 kg aggiuntivi	0,7
	— prezzo massimo	700
— altri vegetali o prodotti vegetali non altrove specificati nella tabella	per spedizione	17,5

Qualora una spedizione non sia costituita esclusivamente di prodotti che rientrano nella descrizione dei rispettivi trattini, la parte della spedizione costituita da prodotti che rientrano nella descrizione del rispettivo trattino (partita o partite) è considerata come una spedizione separata.»;

- 20) gli eventuali rinvii alla «procedura di cui all'articolo 17» o alla «procedura di cui all'articolo 18», contenuti in disposizioni diverse da quelle modificate dai precedenti punti da 1 a 18, si intendono fatti alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° gennaio 2005 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il presidente

M. FISCHER BOEL
